

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

6.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	Azzano Cantarutti Luca (gruppo lega nord) ..... 144
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033);	Baresi Eugenio (gruppo CCD) ..... 141, 146 156, 160, 161
Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759);	Basile Emanuele (gruppo lega nord) ..... 132 152, 160
Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988);	Bassi Lagostena Augusta (gruppo forza Italia) ..... 152
Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005);	Bindi Rosy (gruppo PPI) ..... 136, 148
Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (1007);	Bongiorno Sebastiano (gruppo progressisti-federativo) ..... 135, 137, 150
Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203) ..... 127	Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo) ..... 128, 130, 132, 134, 135, 142 151, 152, 153, 157, 159, 160, 164
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> ..... 127, 128, 129 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 141, 142 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165	Contestabile Domenico, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> ..... 130, 132 135, 136, 137, 140, 142, 143, 144 148, 152, 153, 154, 155, 157, 158
	Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> .... 128, 129, 131, 132, 135, 136, 137 142, 143, 149, 150, 151, 153, 157 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165
	Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) 128, 129, 132, 145, 148, 149

## XII LEGISLATURA - SECONDA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1994

PAG.	PAG.
154, 155, 158, 163, 164, 165	131
Forestiere Puccio (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) .....
161, 164	128, 138, 150, 152 156, 161, 162, 163
Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	Simeone Alberto (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....
136, 137, 147, 150 154, 155, 157, 159	135, 150, 158
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ....	Stajano Ernesto (gruppo misto) .....
130, 131, 139, 146, 159	129, 133 139, 140, 145, 151, 155, 165
La Grua Saverio (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	<b>Sostituzioni:</b>
152, 160, 165	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> .....
Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	127
140, 141, 161, 162	<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>
Mirone Antonino (gruppo misto) .....	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> .....
145, 161	127
Neri Sebastiano (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	<b>ALLEGATI:</b>
153, 155	Allegato 1: articoli 8, 9, 10 e 11 del testo unificato .....
Paggini Roberto (gruppo misto) .	167
134, 141, 147 149, 153, 160	Allegato 2: emendamenti presentati agli articoli 8, 9, 10 e 11 del testo unificato ..
Pasetto Nicola (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	171

**La seduta comincia alle 15,30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i deputati Arlacchi, Nan, Parenti e Taradash sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bonito, Muratori, Massidda e Molinaro.

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Avverto che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1033); e delle proposte di legge Simeone ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari (759); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa (988); Saraceni ed altri: Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute (1005); Grimaldi ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare**

**(1007); Milio: Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari (1203).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato del disegno di legge: « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di conoscibilità degli atti processuali e di misure cautelari »; Finocchiaro Fidelbo ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di diritto alla difesa »; Saraceni ed altri: « Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela delle persone detenute »; Grimaldi ed altri: « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare »; Milio: « Modifiche agli articoli 291 e 294 del codice di procedura penale, in materia di applicazione delle misure cautelari ».

Ricordo che nelle precedenti sedute erano stati approvati con modifiche gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 5, senza modifiche; sono stati inoltre votati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 6, mentre alla votazione di tali articoli si dovrà procedere una volta acquisito il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Ricordo altresì che nella seduta del 1° dicembre scorso è iniziata la discussione degli articoli 4 e 7 e dei relativi emendamenti, le cui votazioni si è deciso, peraltro, di accantonare.

Proseguiamo, pertanto, la discussione dell'articolo 7 del testo unificato, cui risultano presentati gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 1° dicembre scorso. Avverto che nel corso della seduta alcuni emendamenti saranno votati in linea di principio perché su di essi è necessario acquisire il parere della I Commissione per gli aspetti di legittimità costituzionale (è evidente che soltanto gli emendamenti approvati verranno inviati per il parere alla suddetta Commissione).

Ricordo infine che gli altri articoli ed emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Prego i colleghi di prestare attenzione, anche se comprendo che le notizie provenienti dall'esterno sono forse più stimolanti: mi riferisco alle dimissioni rassegnate dal pubblico ministero Di Pietro. Tali questioni, comunque, non debbono entrare in quest'aula, anche se ovviamente sono presenti alle nostre menti.

Avverto che l'emendamento Fragalà 7.10 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Saraceni 7.5. Poiché i presentatori sono assenti...

FRANCESCO BONITO. Faccio mio l'emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 7.5, fatto proprio dall'onorevole Bonito, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Di Lello 7.4.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Debbo riconoscere, signor presidente, che l'espressione « gli atti », contenuta nell'emendamento, è più pertinente di quella « gli elementi », di cui al testo unificato. Tuttavia, sul complesso dell'emendamento confermo il parere negativo espresso in precedenza.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, vorrei un chiarimento dal

relatore: se ho ben compreso, l'onorevole Della Valle ha dichiarato che la proposta, contenuta nell'emendamento in questione, volta a sostituire la parola « elementi » con la parola « atti » viene accolta dal relatore e quindi farà parte della formulazione definitiva dell'articolo. Ho forse compreso male?

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. No, ho detto soltanto che le osservazioni in merito al termine « atti » mi hanno fatto riflettere; tuttavia, sebbene questo aspetto sia interessante, ho ribadito il mio parere negativo sul complesso dell'emendamento.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Alla luce di queste affermazioni, non comprendo il mantenimento del parere contrario.

FELICE SCERMINO. Signor presidente, vorrei suggerire l'opportunità di non passare troppo rapidamente alla votazione degli emendamenti, per consentirci di valutare appieno le questioni. L'emendamento poc'anzi respinto, infatti, presentava due aspetti interessanti, ossia l'introduzione del termine « atti » e la questione inerente alla formazione di un separato fascicolo.

PRESIDENTE. La discussione sugli emendamenti - e quindi anche su tali aspetti - è già stata svolta nella precedente seduta, non possiamo pertanto ripeterla oggi.

FELICE SCERMINO. Lo so bene, signor presidente, ma alcuni particolari potevano essere sfuggiti.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. L'emendamento Di Lello 7.4 presenta, ripeto, aspetti interessanti, sui quali ho svolto una riflessione: mi riferisco tanto alla sostituzione del termine « elementi » con « atti » quanto all'inserimento dell'espressione « a pena di nullità ».

PRESIDENTE. Onorevole Della Valle, anche altri colleghi hanno chiesto di parlare, tuttavia procedendo in questo modo

rischieremmo di riaprire la discussione, mentre a questo punto dobbiamo passare ai voti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** In conclusione, confermo il mio parere contrario su tale emendamento.

**PRESIDENTE.** Le questioni sottolineate, ripeto, sono già state oggetto di dibattito, per cui dobbiamo passare ai voti. In caso contrario, se si riaprisse nuovamente la discussione, dovrei dare la parola ad altri colleghi.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ad ogni modo, ripeto, ribadisco il parere contrario sull'emendamento.

**PRESIDENTE.** Sono pertanto confermati i pareri contrari del relatore e del Governo sull'emendamento Di Lello 7.4.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, la domanda che ho posto poc'anzi al relatore circa i motivi del suo parere contrario non era rituale poiché nella riformulazione dell'articolo di cui al nostro emendamento sono compresi tutti gli elementi già contenuti nel testo unificato. Tutti i riferimenti, nonché la disciplina, sono infatti identici, ciò che muta è la formulazione letterale, a mio avviso più adeguata, e l'introduzione della previsione di un apposito fascicolo, che non mi pare particolare irrilevante poiché nella confusione dei nostri processi ciò rappresenta anche una garanzia per la difesa dal momento che solo gli atti raccolti nel fascicolo hanno valore ai fini della richiesta del pubblico ministero e, qualora questa venisse accolta, ai fini di un'eventuale impugnazione del provvedimento per il riesame dinanzi al tribunale della libertà.

La novità reale che è invece prevista nel nostro emendamento è la sostituzione della parola « elementi » con la parola « atti », che mi pare sia non solo coerente con l'intera semantica del codice, ma anche più appropriata, giacché non esiste elemento che non sia consacrato in un atto che possa essere oggetto del procedimento. Non mi spiego, pertanto, il perma-

nere del parere contrario del relatore e del Governo dal momento che si mantiene l'espressione « a pena di nullità », si introduce la previsione della formazione di un fascicolo (ma probabilmente è proprio questo l'aspetto non condivisibile), e mi pare lo stesso relatore abbia convenuto sull'opportunità di sostituire la parola « elementi » con la parola « atti ».

Chiedo ai colleghi di esaminare con serenità questo emendamento, ed insisto per la sua votazione perché non credo che esso comporti alcun mutamento deteriore rispetto al testo elaborato del Comitato ristretto.

**ERNESTO STAJANO.** Signor presidente, desidero rimanga agli atti una mia dichiarazione inequivocabile su questo punto. Il vigente testo dell'articolo 291 del codice di procedura penale fa riferimento alla necessità, da parte del pubblico ministero, di fornire, nella richiesta indirizzata al GIP sulla custodia cautelare, gli elementi su cui la richiesta si fonda. Giustamente il codice parla di elementi, non di atti, perché la precisazione in ordine agli elementi viene fornita dagli articoli 273 e 274. Non si comprende, invece, perché a favore dell'imputato siano soltanto gli atti e non anche gli elementi; bisogna infatti tener conto del fatto che se si parlasse soltanto di atti, esisterebbe già un obbligo ricavabile dall'articolo 358 del codice di procedura penale, il quale, com'è noto, impone al pubblico ministero di effettuare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Che poi gli atti debbano comunque essere trasmessi anche nel sistema vigente, senza che vi sia bisogno di alcuna innovazione rispetto all'esistente, si desume anche in maniera assolutamente pacifica dal fatto che se il pubblico ministero non trasmettesse gli atti a favore dell'imputato, si renderebbe colpevole di un reato.

Nel momento in cui facciamo riferimento agli elementi, vogliamo evidentemente prevedere qualcosa in più di quanto già ora doveva essere fatto (ma, per quel che mi consta, così già avviene). In sostanza, richiamandoci all'articolo 358, vo-

gliamo sottolineare la funzione del pubblico ministero, non solo come soggetto che ricerca gli elementi di accusa, ma anche come colui che ha il dovere - che gli deriva, appunto, da quell'articolo - di effettuare accertamenti anche sugli « elementi » che emergono a favore dell'inculpato. In questo senso, il testo appare equilibrato poiché gli elementi sono quelli su cui si fonda la richiesta di custodia cautelare e sono del pari quelli su cui il pubblico ministero ha il dovere di richiamare l'attenzione del GIP nel momento in cui emergono elementi favorevoli all'imputato. Vi è, infatti, una perfetta simmetria che evidenzia la posizione del pubblico ministero, il quale, in entrambe le situazioni, deve comportarsi allo stesso modo. L'introduzione di una limitazione, con il solo riferimento agli atti, stravolgerebbe il testo elaborato dal Comitato ristretto e in nulla innoverebbe l'attuale disposto dell'articolo 291 del codice di procedura penale. Infatti - lo ripeto ancora una volta per dissipare ogni dubbio - esiste già l'obbligo di trasmissione degli atti e mi pare che su questo tutti possano concordare in maniera pacifica.

**TULLIO GRIMALDI.** Vorrei sapere se il Governo mantiene l'emendamento 7.2, parzialmente soppressivo, poiché ho l'impressione che la sua votazione dovrebbe precedere quella dell'emendamento 7.4. Credo sia importante una risposta preliminare su questo punto.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Di Lello 7.4 è interamente sostitutivo dell'articolo 7.

**TULLIO GRIMALDI.** E l'emendamento del Governo 7.2?

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'emendamento 7.2 sostituisca il comma 1 dell'articolo 7.

Vorrei però che i presentatori chiarissero se l'emendamento 7.4 sostituisce tutto l'articolo 7 o soltanto il primo comma.

**FRANCESCO BONITO.** Il nostro emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Il comma 2 verrebbe allora eliminato?

**FRANCESCO BONITO.** Sì.

**PRESIDENTE.** In sostanza, si tratta di un ritorno alla vecchia normativa.

**TULLIO GRIMALDI.** Avevo chiesto al rappresentante del Governo se intendeva ritirare l'emendamento 7.2.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** No, non lo ritiro.

**TULLIO GRIMALDI.** Ho l'impressione che l'emendamento del Governo, ed anche il testo dell'articolo 7, così come formulato dal Comitato ristretto, presentino quanto meno un pericolo. Ciò che è previsto in quell'articolo, infatti, non garantisce sufficientemente da violazioni da parte del pubblico ministero poiché quando si dice che devono essere sottoposti al giudice delle indagini preliminari anche gli « elementi » a favore della persona sottoposta alle indagini, si usa un termine vago, quindi soggetto ad una valutazione molto discrezionale dal momento che il pubblico ministero potrebbe ritenere, per esempio, che alcuni elementi siano assolutamente irrilevanti, mentre gli stessi potrebbero successivamente risultare decisivi dal punto di vista della garanzia della persona sottoposta alle indagini. Ma, a parte ciò, l'eventuale valutazione di tali elementi è sottoposta a una verifica che può avvenire soltanto in un momento che non è né quello dell'emissione del provvedimento da parte del giudice delle indagini preliminari, o addirittura del tribunale di riesame, né quello della fase del giudizio. In quanto coperti dal segreto, infatti, gli elementi in questione verranno conosciuti dalla parte solo nel momento in cui il segreto istruttorio non sarà più in vigore.

A mio avviso, quindi, questa norma, oltre a non portare ad una effettiva garanzia

del primo momento, può anche essere pericolosa e rischiosa, perché potrebbe imporre al pubblico ministero una *discovery* più ampia: di fronte al rischio di un annullamento del provvedimento, il pubblico ministero, per una maggiore cautela, potrebbe essere portato a mettere a disposizione anche gli atti che non sono necessari e che, in seguito, potrebbero pregiudicare il prosieguo delle indagini.

Da questo punto di vista, pur ritenendo che le garanzie debbano essere mantenute, ho l'impressione che il testo del Governo dia garanzia del fatto che nell'emissione del provvedimento siano sottoposte al giudice per le indagini preliminari le memorie depositate e le deduzioni, considerato che entrambe si riferiscono ad atti che possono essere già conosciuti, non a quelli che potrebbero non esserlo, altrimenti ci troveremmo di fronte a ciò che non abbiamo voluto accettare prima e che a me sembra inopportuno anche adesso, cioè una *discovery* completa, il fatto che il pubblico ministero debba mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di cui ha cognizione.

Vi invito pertanto ad una riflessione su questa normativa, perché, in questo momento, a me sembra più corretto fermarci sulla formulazione proposta dal Governo.

**PRESIDENTE.** Quindi, lei sarebbe favorevole all'emendamento del Governo e contrario all'emendamento Di Lello 7.4?

**TULLIO GRIMALDI.** Sì, sarei per abolire la pena di nullità. Mi si consenta, a questo punto, di aprire un inciso: non è vero, e concordo con chi lo ha già sostenuto, che la nullità riguardi soltanto la richiesta del pubblico ministero, in quanto l'atto del giudice potrebbe essere viziato dalla nullità della richiesta del pubblico ministero. Su questo non vi è dubbio, però si tratta di una nullità che può essere rilevata solo in un momento in cui, forse, non è più nemmeno in discussione la custodia cautelare: si tratta di una nullità che può essere evidenziata solo nel momento in cui, probabilmente, la custodia cautelare è già venuta a cessare. Quindi, mentre da

una parte è inutile, dall'altra è rischiosa perché impone una *discovery* che in questa fase delle indagini è bene, invece, non dilatare.

**PRESIDENTE.** Avverto che sarà posto preliminarmente in votazione l'emendamento Di Lello 7.4, interamente sostitutivo dell'articolo 7, e poi l'emendamento 7.2, sostitutivo del solo comma 1.

**NICOLA PASETTO.** Intervengo, ad integrazione di quanto dichiarato dall'onorevole Stajano, per motivare il nostro voto contrario a questo emendamento.

Rispetto a quanto detto dalla collega Finocchiaro, vi è un ulteriore elemento molto rilevante, al di là delle questioni relative alla formazione del fascicolo, alla disquisizione e alla diversificazione fra atti ed elementi, cioè quello della nullità assoluta. È evidente, al riguardo, che vi sono due opinioni diverse; anzi, direi che forse questo è uno degli elementi caratteristici dell'emendamento in questione, con il quale si propone, di fatto, l'eliminazione della nullità assoluta ponendola in termini di relatività. Su questo non siamo d'accordo, per cui, esprimendo il nostro consenso a favore del mantenimento del testo del Comitato ristretto, voteremo contro l'emendamento Di Lello 7.4.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Di Lello 7.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo 7.2.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.2, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mirone 7.8.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mirone 7.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo agli identici emendamenti Paggini 7.3 e Pecoraro Scanio 7.7.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Paggini 7.3 e Pecoraro Scanio 7.7, non accettati dal relatore né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Passiamo all'emendamento Neri 7.9. Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo agli emendamenti Elia 7.1 e Mattarella 7.6. Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 7 del testo unificato.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8 del testo unificato, degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Saraceni 8.5, Finocchiaro Fidelbo 8.3, Paggini 8.1, Mattarella 8.6, Finocchiaro Fidelbo 8.4 e Simeone 8.2. Esprimo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fragalà 8.01.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Saraceni 8.5, Finocchiaro Fidelbo 8.3, Paggini 8.1, Finocchiaro Fidelbo 8.4 e Simeone 8.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mattarella 8.6 e sull'articolo aggiuntivo Fragalà 8.01.

**EMANUELE BASILE.** Dichiaro di condividere i pareri espressi dal relatore sugli

emendamenti e sull'articolo aggiuntivo relativi all'articolo 8.

**FRANCESCO BONITO.** Faccio mio l'emendamento Saraceni 8.5 e ne raccomando l'approvazione.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** L'emendamento Saraceni 8.5 riduce la formulazione della lettera c) del testo unificato in termini probabilmente più icastici, ma non credo meno completi. Presumibilmente la formulazione secondo cui occorre indicare « concreti e specifici elementi di fatto da cui sono desunti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari che giustificano la misura » è più stringente dell'altra secondo cui l'ordinanza contiene « l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, come l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza ».

Il Comitato ristretto a lungo si era intrattenuto sulla necessità di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato - formulazione che trova ora il suo corrispondente nel testo di un articolo precedentemente approvato, nel quale abbiamo fatto riferimento al pericolo concreto ed attuale di inquinamento della prova - ma tutto questo non mi sembra giustificare un parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento Saraceni 8.5.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.3 mira ad una maggiore pulizia del testo. Il Comitato ristretto intendeva far salva la scelta tra le varie misure in astratto adeguate rispetto al caso concreto, quella scelta che rappresenta l'esplicazione del criterio di adeguatezza, il quale governa nel codice di procedura penale la scelta stessa tra le varie misure coercitive o cautelari. Intendiamo salvaguardare questa esigenza con una formulazione più pulita dal punto di vista dell'efficacia complessiva del testo, spostando la relativa disposizione dalla lettera d) alla lettera c). Non credo che vi sia nulla di eversivo rispetto alle scelte compiute del Comitato ristretto;

il risultato finale sarebbe un testo più leggibile e probabilmente più facilmente ottemperabile, tecnicamente migliore.

L'emendamento Paggini 8.1 dà ragione della discussione che all'interno del Comitato ristretto prima e di questa Commissione poi si è svolta circa la necessità di ancorare la misura cautelare ad un tempo e ad un pericolo attuale. Credo che questo emendamento, il quale pure ha ragioni di legittimità culturale che nessuno può sottovalutare, viene in qualche modo eliso dalla logica del testo in seguito all'approvazione dell'articolo 274 cui ho fatto cenno poc'anzi.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.4 propone di sostituire alla lettera e) le parole « agli atti di indagini » con le parole « alle indagini ». Come voi ricorderete abbiamo già sottolineato questa esigenza nel corso dell'esame della riforma dell'articolo 274. La norma, così come scritta - al di là del fatto che la prassi e la giurisprudenza potranno fissare criteri di interpretazione che sfuggono ad ogni tentativo pur puntuale di definizione - comporta nuovamente l'insorgere del pericolo che voglio evidenziare ai colleghi della Commissione, pur avendolo già fatto altre volte senza successo: la formulazione potrebbe essere intesa nel senso che occorra una specifica enunciazione degli atti di indagine cui il pubblico ministero deve andare e alla cui genuina acquisizione e conduzione è finalizzata la misura cautelare.

Nell'intervento svolto poco fa dall'onorevole Grimaldi si poteva riscontrare traccia di tutto ciò e noi, credo, dobbiamo serenamente discuterne. È opportuno che si rischi di vincolare il pubblico ministero a dichiarare la sua strategia processuale in un codice che ha come logica l'esatto contrario? È un rischio che corriamo inutilmente giacché non credo che nessuno dei colleghi presenti intenda che il pubblico ministero debba scrivere nella richiesta che, ad esempio, occorre effettuare un'indagine bancaria per accertare quali operazioni sono state effettuate su un determinato conto corrente, negli ultimi due anni oppure, procedere ad una perquisizione del domicilio dell'imputato al fine di rinve-

nire armi o altri oggetti pertinenti il reato, oppure sottoporre a registrazione telefonica l'utenza dell'imputato e del suo socio in affari.

La formulazione dell'articolo elaborata in sede di Comitato ristretto pone un rischio di questo genere. Se vogliamo evitarlo possiamo tranquillamente ragionare sul nostro emendamento 8.4 e comunque sullo spirito che lo informa; se invece la Commissione, nella sua maggioranza, si orienta diversamente, vuol dire non solo che questo rischio viene consapevolmente corso ma anche che in qualche misura si fissa un precedente di interpretazione, alla luce dei lavori parlamentari, che vuole che il pubblico ministero enunci specificamente gli atti di indagine che si intendono tutelare con la custodia cautelare o altra misura emessa nei confronti dell'indagato.

Credo si tratti di una strada pericolosa e che si corra il rischio di vanificare tutta una serie di attività di indagine, introducendo anche un elemento di imbarbarimento nella logica e nella costruzione di un codice che fino ad ora avevamo tentato di risparmiarci.

Il voto del mio gruppo sarà assolutamente negativo sull'emendamento Simeone 8.2 e sull'articolo aggiuntivo Fragalà 8.01.

ERNESTO STAJANO. Vorrei tornare sul concetto della *discovery* anticipata. Nella specie, la lettera d)... (*Commenti del deputato Finocchiaro Fidelbo*), così fortemente censurata dalla collega Finocchiaro Fidelbo, non fa riferimento al problema della *discovery*... (*Commenti del deputato Finocchiaro Fidelbo*).

La *discovery* fa riferimento ad un momento semmai anteriore in ordine agli altri obblighi che abbiamo imposto con gli articoli 291 e 274 del codice di procedura penale. In questo caso si tratta semplicemente di indicare, in relazione al termine della custodia cautelare, quali atti il magistrato intende compiere. Tutto ciò ovviamente ha particolare significato con riferimento alla lettera a) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, cioè alle esigenze istruttorie che giustificano la custo-

dia cautelare in relazione al possibile inquinamento delle prove stesse da parte dell'imputato che proprio per ciò viene trattenuto in vincoli.

Tenuto conto del fatto che la custodia interviene nel momento in cui è già matura un'attività di indagine, che altrimenti non potrebbe essere disposta ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale, è necessario indicare, senza che ciò comporti alcun nocumento alle indagini, quali accertamenti devono essere ulteriormente compiuti nel momento in cui l'imputato si trova - ripeto - in vincoli proprio per impedire inquinamenti all'attività istruttoria del pubblico ministero.

Tutto ciò mi pare risponda ad una logica che non è niente affatto contraddittoria rispetto a quella del codice di procedura penale ed anzi mi pare ne derivi come logica conseguenza, tenuto conto dell'assoluta eccezionalità del ricorso alla custodia cautelare che va ad incidere su un fondamentale diritto della persona umana. Si tenga conto, fra l'altro, che l'obbligo di indicazione degli atti è comunque vincolato ad una serie di tempi per i quali è prevista la possibilità di proroga.

Per concludere, non riesco ad individuare quale nocumento si possa determinare in considerazione dell'indicazione specifica in questa fase, tenuto conto che non ci troviamo di fronte ad un problema di *discovery* ma semplicemente ad una stretta correlazione esistente tra l'esigenza di custodia cautelare e l'espletamento di alcuni atti specifici di indagine.

**ROBERTO PAGGINI.** Desidero brevemente svolgere una dichiarazione di voto in ordine all'emendamento 8.1, che reca la mia firma e quella dell'onorevole Ayala, tendente a sopprimere all'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera c), le parole « tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato ».

A nostro avviso, il tempo trascorso dalla commissione del reato può avere rilevanza agli effetti della lettera c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale,

mentre ha rilevanza agli effetti della lettera a) e della lettera b), nel senso che è dal momento in cui una persona viene indagata che si possono mettere in atto piani di fuga oppure sentire l'esigenza di inquinare le prove.

Nel caso in cui non si volesse accogliere il nostro emendamento, sarebbe opportuno aggiungere le seguenti parole « relativamente alle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera c) ».

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 8.5, fatto proprio dall'onorevole Bonito.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.3.

**FRANCESCO BONITO.** In aggiunta a quanto detto egregiamente dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, vorrei dire che in questo modo continua la prassi delle norme-manifesto. La lettera d), infatti, è esuberante nel testo normativo in maniera assolutamente inutile. Noi proponiamo una formulazione a nostro avviso tecnicamente più corretta. Faccio rilevare che quando si va a motivare un provvedimento per una misura cautelare in carcere se il provvedimento medesimo è adeguatamente motivato assorbe ogni considerazione sulla circostanza che si ritiene utile e necessaria, cioè la misura cautelare, a preferenza di misure cautelari meno pesanti e meno punitive.

L'originaria formulazione del testo rischia di colpire con la sanzione della nullità un'ordinanza esaurientemente motivata per il solo motivo di non aver fatto formale riferimento alla misura cautelare meno grave. Mi sembra si tratti di un'aptesamento eccessivo della norma di cui dovremmo tenere conto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.3 non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Paggini 8.1 non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattarella 8.6, fatto proprio dall'onorevole Mirone, non accettato dal relatore e accettato dal Governo.

SEBASTIANO BONGIORNO. L'emendamento Mattarella 8.6, fatto proprio dall'onorevole Mirone, tende a contemperare il canone troppo rigido del tempo trascorso. La parola « anche », che l'emendamento intende aggiungere ha la funzione di saggiamente contemperare un canone che altrimenti, in un regime di nullità formale, diventerebbe eccessivamente rigoroso.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Mi rendo conto della giustezza dell'emendamento e quindi, modificando il parere precedentemente espresso, mi dichiaro favorevole all'emendamento Mattarella 8.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattarella 8.6, fatto proprio dall'onorevole Mirone, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.4.

FRANCESCO BONITO. Desidero ulteriormente sottolineare l'importanza di questo emendamento, nonostante essa sia stata già illustrata dalla collega Finocchiaro Fidelbo. Sono infatti del parere che le parole « agli atti di indagine » contenute nella lettera e) possano indurre gravi conseguenze, né mi hanno convinto le considerazioni del collega Stajano, che pure ho ascoltato con attenzione. In particolare, il ricorso alla parola « atti » è molto pericoloso, poiché può comportare la totale vanificazione delle indagini del pubblico ministero una volta indicato con precisione quanto si debba fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 8.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Simeone 8.2.

ALBERTO SIMEONE. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fragalà 8.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore a esprimere il suo parere su tali emendamenti.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 9.4, Saraceni 9.5 e 9.6, nonché sugli identici emendamenti Elia 9.1, Ayala 9.2, Simeone 9.3, Pecoraro Scanio 9.7, Neri 9.8 e Mirone 9.9.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 9.4 è stato ritirato.

Poiché l'onorevole Saraceni non è presente, si intende che non insista per la votazione dei suoi emendamenti 9.5 e 9.6.

FRANCESCO BONITO. Li faccio miei, presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 9.5, fatto proprio dall'onorevole Bonito, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 9.6, fatto proprio dall'onorevole Bonito, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Elia 9.1, Ayala 9.2, Simenone 9.3, Pecoraro Scanio 9.7, Neri 9.8 e Mirone 9.9, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 9 del testo unificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 del testo unificato e agli emendamenti ad esso presentati.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Chiedo che venga accantonato.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Propongo di riprendere la discussione dell'articolo 4 accantonato nella seduta del 1° dicembre scorso.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 4 del testo unificato, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso presentati, pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 1° dicembre 1994 scorso e sui quali il relatore aveva già espresso il suo parere.

Qual è il parere del Governo su tali emendamenti?

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Paggini 4.4, Pecoraro Scanio 4.17 e Mirone 4.20, nonché sugli identici emendamenti Saraceni 4.12 e Pecoraro Scanio 4.16.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Ritiro l'emendamento 4.23.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Acquarone 4.24; raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo 4.3; esprimo parere favorevole sull'emendamento Fragalà 4.25, contrario sugli emendamenti Mattarella 4.15 e Mirone 4.21; mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9; esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Grimaldi 4.7 e 4.26, nonché sugli identici emendamenti Paggini 4.5 e Mirone 4.19; mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'emendamento Saraceni 4.13; esprimo parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.8; raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo 4.2; esprimo parere contrario sull'emendamento Fragalà 4.22; mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'emendamento Elia 4.1; esprimo parere contrario sugli emendamenti Fragalà 4.27, Scermino 4.10 e Mirone 4.18; mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sugli emendamenti Paggini 4.6 e Finocchiaro Fidelbo 4.11; esprimo infine parere contrario sull'emendamento Saraceni 4.14.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Acquarone è assente, s'intende che abbia rinunciato all'emendamento 4.24, a meno che l'onorevole Bindi non lo faccia proprio.

**ROSY BINDI.** Prima di decidere al riguardo chiedo quale sia il parere del relatore sull'emendamento Mattarella 4.15.

**PRESIDENTE.** Il relatore si era già espresso in senso contrario a tale emendamento.

**ROSY BINDI.** Faccio mio l'emendamento Acquarone 4.24.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere contrario sull'emenda-

mento Acquarone 4.24, fatto proprio dall'onorevole Bindi.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il relatore aveva invitato il Governo a ritirare l'emendamento 4.3, in quanto riproduce nella sostanza il testo del Comitato ristretto.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anche se il testo dell'emendamento 4.3 è praticamente equivalente a quello del Comitato ristretto, esso è meglio formulato dal punto di vista tecnico, in quanto indica al giudice un parametro, sia pure vago, basato su elementi concreti; altrimenti, la discrezionalità del giudice sarebbe troppo ampia.

Per tale ragione il Governo mantiene l'emendamento 4.3, anche se la sua formulazione - lo ripeto - è praticamente equivalente al testo del Comitato ristretto.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ritengo che la dizione « sulla base di concreti elementi », contenuta nell'emendamento 4.3, sia pleonastica e possa addirittura suonare offensiva per il magistrato, il quale evidentemente concede la sospensione condizionale della pena se ed in quanto sussistano gli elementi per concederla.

La questione non rappresenta comunque un problema e, se lo si ritiene opportuno, la dizione può essere inserita (*melius abundare quam deficere*), ma in questo modo non si dà molta fiducia al magistrato.

**PRESIDENTE.** Permane quindi l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 4.3, di cui il Governo raccomanda l'approvazione.

I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento 4.14?

**VINCENZO FRAGALÀ.** No, signor presidente, lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla discussione dell'articolo 4 nel suo complesso.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Propongo che l'articolo 4 sia distinto in due articoli diversi da discutere e votare separatamente. Innanzitutto dovrebbe essere discusso e votato il comma 1 dell'articolo 4 del testo base, che costituirà da solo il testo nel nuovo articolo 4. Poi dovrebbero essere discussi e votati i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del testo base e gli emendamenti ad essi riferiti, che costituiranno l'articolo 4-bis del provvedimento. La ragione di questa proposta è costituita dalla diversità formale e sostanziale delle due norme: il comma 1 dell'articolo 4 nel testo base introduce un nuovo comma nell'articolo 275 del codice e si riferisce al rapporto tra custodia cautelare e sospensione condizionale della pena; i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del testo base modificano invece commi già esistenti dell'articolo 275 del codice di procedura penale e riguardano le esigenze cautelari sostanziali.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che si procede nel senso voluto dal relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo dunque alla discussione e alla votazione degli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 4 del testo base.

**SEBASTIANO BONGIORNO.** Faccio mio l'emendamento Pecoraro Scanio 4.17, identico agli emendamenti Ayala 4.4 e Mironi 4.20, che procederò ad illustrare. La soppressione del primo comma dell'articolo 4 proposta dagli emendamenti in oggetto è dovuta al fatto che, come ha osservato il sottosegretario Contestabile, è prevista una discrezionalità troppo ampia nella valutazione di questa presunzione, o prevedibilità che dir si voglia: mi riferisco al giudizio prognostico che legittima il giudice, nella fase delle indagini preliminari, a decidere che il giudice del dibattimento potrà concedere la sospensione condizionale della pena.

Trovo che l'articolo 2-bis, così com'è formulato nel testo unificato, sia il frutto di una cattiva tecnica di normazione in quanto rappresenta una superfetazione;

esso inoltre è in contrasto con il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che non viene modificato, il quale recita: « Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata ». Il giudizio di proporzione, che è un giudizio di prognosi, è già contenuto nel comma 2. Non comprendo, quindi, che bisogno vi sia di complicare ulteriormente le cose con un comma 2-bis imponendo - come ho già detto - al giudice delle indagini preliminari (che è un giudice di semipiena *cognitio*) la prognosi di una prognosi. È opportuno a questo punto ricordare che anche il giudice del dibattimento, quando deve decidere se concedere o meno il beneficio della condizionale, formula un giudizio prognostico che si basa su elementi di fatto la cui cognizione può aversi solo alla fine del dibattimento: mi riferisco a tutti gli elementi di cui all'articolo 133 del codice penale (*modalità del reato, condotta posteriore al reato, gravità del danno, motivi a delinquere e così via*). Mi chiedo come possa il GIP anticipare questo giudizio, che presuppone la conclusione del dibattimento. Non vorrei che l'inserimento del comma 2-bis non avesse altro effetto che quello di vincolare il GIP ad una richiesta dell'indagato e di moltiplicare eccessivamente i casi di ricorso al tribunale della libertà.

FELICE SCERMINO. Vorrei rapidamente illustrare, signor presidente, la mia posizione al riguardo, che diverge da quella espressa dal collega Bongiorno, il che sta a dimostrare l'assenza di posizioni precostituite, la prudenza e la libertà con le quali ci avviciniamo ad un tema così delicato. Sono favorevole alla previsione normativa in esame, anche se ritengo che debba essere corretta nel senso proposto con l'emendamento Saraceni 4.12, che faccio mio.

Gli operatori del diritto sanno bene come in concreto ci si scontri con l'inutilità di una custodia cautelare in carcere comminata ad imputati che, nel momento del giudizio, ottengono la sospensione condizionale della pena. La norma proposta

mostra un maggiore scrupolo verso l'adeguatezza della misura e della risposta fornita a determinati soggetti in relazione ad alcuni reati. L'approvazione di tale norma è resa auspicabile anche dalla constatazione che spesso abbiamo assistito - ed assistiamo - all'ingresso in carcere di soggetti che delinquono per la prima volta e traggono dall'esperienza carceraria un'influenza decisamente negativa. Dove è possibile, quindi, senza che vi siano problemi in relazione ai motivi di prevenzione ed ai pericoli di fuga che sono a fondamento di due delle tre esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non vedo perché si dovrebbe fare ricorso alla custodia cautelare. Una simile disposizione era già prevista nel vecchio codice e, sul piano pratico, si è rivelata di grande aiuto alla giustizia sostanziale ed all'esigenza di operare in modo incisivo ed adeguato nei singoli processi.

Tecnicamente è validissimo il rilievo mosso dal collega Bongiorno, il quale ha sostenuto che i requisiti dell'adeguatezza e della proporzionalità sono già previsti nella disposizione relativa alla scelta delle misure cautelari, il che quindi dovrebbe anche sottintendere una valutazione di merito in relazione alla personalità del soggetto, che è presupposto anche del beneficio della sospensione condizionale della pena. Questa equazione, però, salta allorché ci si trova di fronte ad un reato, non dico bagatellare, ma comunque non grave, per il quale è consentito e viene attuato l'arresto in flagranza. In tali casi, il giudice è molto spesso sollecitato da una situazione già in atto a prendere provvedimenti in modo non scrupoloso, perché vi è stato un arresto in flagranza, il quale spesso si risolve - quando si risolve - in un procedimento direttissimo; in un caso simile, invece, si potrebbe procedere alla scarcerazione e, pur convalidando l'arresto, non disporre la misura cautelare. Pre-scindendo, però, da un simile esempio, sappiamo che nella pratica giudiziaria tale misura - che, ripeto, era già prevista nel vecchio codice - è stata largamente utilizzata, anche in una fase successiva. Anche a ordinanza emessa, infatti, il giudice può

ravvisare quegli elementi che in un primo momento non riusciva a cogliere nelle risultanze già acquisite e, quindi, può revocare la misura cautelare già disposta.

Quanto all'osservazione fatta dal collega Bongiorno in relazione alla difficoltà del giudizio, che si sostanzierebbe nella prognosi di una prognosi, mi sembra che un simile ragionamento si limiti essenzialmente all'aspetto semantico. In concreto, poiché si tratta di reati di non particolare gravità - perché a quelli, ripeto, si riferisce tale previsione -, molto spesso il giudice può avere un panorama chiaro della situazione sulla base dei primi elementi, sui quali si fonda per effettuare questo tipo di valutazione. È evidente che rimane in facoltà del giudice, là dove una simile valutazione non sia possibile perché la situazione rimane oscura, non avvalersi della possibilità prevista.

Vi è poi un'ultima considerazione, che mi sembra decisiva. L'unico aspetto negativo dell'articolo 4, comma 1, è che esso si riferisce a tutte e tre le esigenze cautelari, mentre la possibilità di non ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere quando si preveda l'applicabilità della sospensione condizionale della pena non può essere invocata allorché ci troviamo di fronte all'esigenza di tutelare l'acquisizione della prova, evitando la possibilità di inquinamenti. Quando, infatti, una simile esigenza deve essere tutelata con la custodia cautelare in carcere, in concreto tale necessità non può essere superata dai presupposti favorevoli relativi alla sospensione condizionale della pena. Mentre, quindi, le esigenze cautelari di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 274 (cioè, pericolo di fuga e di commissione di altri gravi reati) sono oggettivamente in contrasto con la probabilità di una sospensione condizionale della pena, quest'ultima misura non riesce invece a soddisfare l'esigenza di tutelare la genuinità della prova contro i tentativi di inquinamento. In conclusione, quindi, la possibilità di fare ricorso alla custodia cautelare deve essere esclusa solo per le misure coercitive che vengono disposte alla luce dell'articolo 274, lettere *b)* e *c)*. Mi sembra che tale opinione, fondata

su basi oggettive e giuste, abbia trovato anche accoglimento tra i colleghi.

TULLIO GRIMALDI. Signor presidente, faccio mio l'emendamento Saraceni 4.12.

Desidero brevemente sottolineare, che se può apparire giusto che non si proceda alla custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui quest'esigenza sia dovuta al pericolo di fuga o alla reiterazione di altri reati, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le esigenze probatorie di cui alla lettera *a)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale; nel caso in cui, cioè, sussistano esigenze di acquisizione della prova, la custodia cautelare può essere necessaria soltanto a quei fini.

Mi sembra, pertanto, che l'emendamento Saraceni 4.12 preveda, relativamente a questa parte, una disciplina molto più corretta.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, desidero innanzitutto prendere rapidamente in esame, per dichiararmi contrario, l'emendamento 4.3 presentato dal Governo, là dove suggerisce l'ulteriore indicazione dei concreti elementi al fine della valutazione del calcolo prognostico in ordine alla sospensione condizionale della pena. Ebbene, tale indicazione è a mio avviso pletorica, sovrabbondante, poiché indubbiamente il magistrato, nel momento in cui si troverà a valutare l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, non potrà che far riferimento a quei concreti elementi indicati dagli articoli 164 e 165 del codice penale, estremamente precisi in ordine all'identificazione dei presupposti in base ai quali è possibile concedere o meno la sospensione condizionale della pena. Il calcolo prognostico, quindi, va rapportato alla concretezza di elementi, cioè alla necessità di una motivazione in ordine alle circostanze del caso concreto.

In altre parole, è evidente che intanto sarà possibile non emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale in quanto ricorrano, nella concreta fattispecie in esame, i presupposti di cui agli articoli 164 e 165 del codice penale. In tal senso non credo che ciò possa essere util-

mente sottolineato e precisato, così come suggerisce il Governo, perché il testo risulta al riguardo già chiaro; non vi è alcuna possibilità, cioè, di immaginare una soluzione diversa dalla concretezza degli elementi. Ho esaminato al riguardo anche le indicazioni fornite dall'associazione nazionale magistrati e da alcuni docenti che hanno approfondito l'argomento, ma mi pare che questa ulteriore specificazione nulla aggiunga ad un testo che già chiaramente fa riferimento, sia pure *per relationem*, al combinato disposto degli articoli 164 e 165 del codice penale e alla necessità che quei presupposti si verifichino nel caso concreto. A mio avviso, quindi, l'obbligo di motivazione su questo punto è già compiutamente assolto con la formulazione proposta dal Comitato ristretto.

Per qual che concerne poi l'emendamento Mattarella 4.15, volto a sostituire la parola « presumibile » con le parole « ragionevolmente prevedibile », credo sia necessario rimanere il più possibile aderenti allo stile del codice, il quale, ogni qual volta fa riferimento ad indicazioni probabilistiche, non parla di prevedibilità, bensì di presumibilità. Un esempio di ciò si evince proprio dal disposto dell'articolo 165 con riferimento alla sospensione condizionale della pena, laddove si stabilisce che il giudice concede la sospensione condizionale quando presume che il condannato non commetterà altri reati. L'aggettivo « presumibile », quindi, esprime maggiormente la concezione probabilistica sottesa al codice di procedura penale.

**DOMENICO CONTESTABILE**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna fare una scelta ideologica, considerato che il giudizio prognostico penale oscilla sempre tra il calcolo delle probabilità e il giudizio di possibilità; evidentemente con l'articolo 165 si è scelta la seconda ideologia, ossia il giudizio di possibilità. Viene ora richiesto di compiere una scelta a favore della prima ideologia, ossia il calcolo delle probabilità. Il problema, ripeto, risiede nella scelta ideologica tra due eventualità.

**ERNESTO STAJANO**. Credo che in questa fase, tenuto conto che ci troviamo di fronte ad una cognizione incompleta di tutte le caratteristiche della fattispecie che verrà sottoposta a giudizio, non si può far altro che ancorarsi ad una valutazione più ampia. In sostanza, la valutazione del magistrato intanto risulterà corretta in quanto sia ancorata ad una motivazione che dia conto e ragione del motivo per il quale si ritiene applicabile la sospensione condizionale della pena. A mio avviso, la formulazione più ampia elaborata dal Comitato ristretto è quella che maggiormente si attaglia alla fattispecie che stiamo esaminando.

Per quel che riguarda, infine, l'emendamento Saraceni 4.12, non nego che la sua formulazione sia particolarmente interessante poiché il problema di cui alla lettera a) è quello che maggiormente incide sulla sospensione condizionale della pena. Nonostante questo, credo si possa mantenere la formulazione del Comitato ristretto perché larga parte delle precisazioni contenute nell'emendamento Saraceni sono a mio avviso già sottese al disposto normativo.

**GIOVANNI MARINO**. Signor presidente, mi pare che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Bongiorno in ordine all'articolo 2-bis siano eccessive, comunque infondate. Non mi pare sia pertinente il riferimento al comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, il quale recita: « Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata ». L'articolo 2-bis, a mio avviso, completa in maniera molto chiara l'indicazione che il legislatore deve dare al giudice, né c'è da sorprendersi per il riferimento alla sospensione condizionale della pena ove si pensi, signor presidente, onorevoli colleghi, che già il codice Rocco all'articolo 277-bis faceva riferimento, sia pure attraverso le modifiche via via introdotte, alla facoltà di non emettere o revocare l'ordine, o il mandato di cattura, o di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minorenni o in casi particolari,

ovvero (ma questa disposizione venne aggiunta dalla legge 18 giugno 1955) quando il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale. Mi pare, pertanto, che il richiamo previsto nell'articolo 2-bis alla sospensione condizionale della pena sia quanto mai opportuno.

**PRESIDENTE.** Chiedo scusa, onorevole Marino, la interrompo per richiamare i colleghi che sono riuniti in gruppi a fare silenzio. Riterrei opportuna, eventualmente, una sospensione della seduta, ma non prima di aver terminato la discussione di questa parte.

La prego, onorevole Marino, di continuare il suo intervento e le rinnovo le scuse anche a nome dei colleghi.

**GIOVANNI MARINO.** Evidentemente i colleghi non sono interessati a questo tema...

**PRESIDENTE.** Non è così, il fatto è che il vero problema da affrontare è nella parte successiva.

**GIOVANNI MARINO.** In conclusione, signor presidente, ho voluto fare queste dichiarazioni per sottolineare come il richiamo alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena sia pertinente ed opportuno e non una trovata peregrina del Comitato ristretto. Peraltro, come ho già detto poc'anzi, il codice in vigore fino al 1989 aveva fatto riferimento proprio alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena; in tal caso, il giudice poteva non emettere il mandato di cattura. Dichiaro pertanto, a nome del mio gruppo, che voterò contro questo emendamento.

**EUGENIO BARESI.** Rispetto alla soppressione dell'articolo 2-bis, credo sia comprensibile la considerazione dell'onorevole Bongiorno, cioè che sul fatto che il giudizio di prognosi è già nel comma 2 dell'articolo 275. Il problema è che, come abbiamo ripetuto più volte, vale forse la pena specificare meglio le condizioni già esistenti ma, molto spesso, non applicate

allo stato dei fatti. Per questi motivi, credo sia opportuna la formulazione dell'articolo 2-bis, anche se può essere una ripetizione più precisa e ridondante di quanto già contenuto al comma 2 dell'articolo 275.

In linea di principio, si potrebbe concordare sul fatto di mantenere la previsione di misure cautelari nel caso esista un presumibile inquinamento delle prove. Però, nella concretezza dei fatti, i reati oggetto di una possibile concessione o meno della custodia cautelare sono talmente minimi che, in qualche misura, il mantenimento di tale possibilità può essere superato. Riguardo a questo aspetto, premesso che mi rimetto a quanto poi vorrà segnalare il relatore, non sono pregiudizialmente contrario al fatto che venga esclusa la possibilità di mantenere quanto previsto dall'articolo 274 lettera a).

Invece, per quanto riguarda l'emendamento del Governo e quello a firma dei colleghi Mattarella e Bindi, per non ripetere concetti analoghi, mi rifaccio alle considerazioni espresse poco fa dal collega Stajano.

**ROBERTO PAGGINI.** Già in sede di Comitato ristretto mi sono espresso contro l'articolo 2-bis, perché credo sia assolutamente impossibile una prognosi all'inizio delle indagini. Non sto a soffermarmi su questo punto, ma sottolineo che la concessione della sospensione condizionale della pena può dipendere anche da attenuanti, quali, per esempio, il risarcimento del danno, che a quel momento non sono ancora emerse. Così come è formulato, quindi, a nostro avviso l'articolo 2-bis non è condivisibile.

Peraltro, il secondo comma dell'articolo 273 del codice penale, secondo una parte della giurisprudenza già prevede l'ipotesi della condizionale. Vi sono, cioè, due correnti giurisprudenziali: la prima ritiene che non si debba mai applicare l'articolo 273, per il motivo dell'impossibilità della prognosi alla sospensione condizionale della pena; la seconda corrente afferma, invece, che tale articolo si può applicare, ma quando la sospensione condizionale si può concedere concretamente,

non astrattamente. Quindi, saremmo anche disposti a tramutare un emendamento puramente soppressivo in qualcosa di diverso se precisissimo meglio quello che è già un orientamento giurisprudenziale. Però, dovremmo attestarci su questa interpretazione, cioè che il beneficio sia concretamente concedibile.

L'altra condizione che poniamo per esprimere un voto favorevole è inserita nell'emendamento Saraceni 4.12, cioè che tutto ciò non vale per la lettera a) dell'articolo 274, perché il pericolo dell'inquinamento delle prove e, conseguentemente, la condotta processuale sono tra gli elementi fondamentali per la concessione o meno del beneficio. Quindi, se si dovesse arrivare ad una conclusione positiva, essa dovrebbe riguardare le lettere b) e c) e non la lettera a) dell'articolo in questione. Pertanto, saremmo favorevoli ad una dizione di questo genere: « Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che per l'ipotesi di cui all'articolo 274, lettera a), quando sussistano le condizioni che rendano concretamente concepibile la sospensione condizionale della pena ». A nostro avviso, ciò che non può essere assolutamente condiviso è il termine « presumibile ».

FRANCESCO BONITO. Desidero sottolineare un'esigenza di coordinamento tra la disciplina innovativa dell'articolo 2-bis e quella vigente dell'articolo 274, lettera b), dove è già previsto il riferimento alla possibilità di erogare una pena superiore ai due anni. Ciò significa che l'esigenza cautelare in relazione al pericolo di fuga sussiste e può essere legittimamente invocata solo quando il giudice, presumibilmente, dovrà infliggere una pena superiore ai due anni.

Confermo la mia piena adesione all'emendamento Saraceni 4.12 che, probabilmente, risolve ogni questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Paggini 4.4, Pecoraro Scanio 4.17 e Mirone 4.20, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Saraceni 4.12, fatto proprio dai deputati Scermino e Grimaldi, e Pecoraro Scanio 4.16, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

L'emendamento Fragalà 4.23 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Acquarone 4.24, fatto proprio dal deputato Bindi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Acquarone 4.24, fatto proprio dall'onorevole Bindi, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 4.3 del Governo, per il quale vi è un invito al ritiro da parte del relatore.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.3, non accettato dal relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Fragalà 4.25.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Modifico il parere precedentemente espresso dichiarandomi favorevole all'emendamento Fragalà 4.25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fragalà 4.25, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mattarella 4.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, costituito dal comma 1 dell'originario articolo

4 del testo unificato, come modificato nel corso della discussione.

(È approvato).

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Propongo di sospendere brevemente la seduta.

**PRESIDENTE.** Registrando il consenso della Commissione sulla proposta del relatore, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,55.**

**PRESIDENTE.** Avverto che si passerà ora alla votazione dell'articolo 4-bis, costituito dai preesistenti commi 2 e 3 dell'articolo 4 del testo unificato, e degli emendamenti ad essi riferiti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Il relatore ritiene di dover apportare una modifica all'articolo così come risultante dal testo unificato, nel senso di abolire interamente quanto già indicato nell'originario comma 2 dell'articolo 4 e di accettare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9.

Desidero fare un'osservazione per giustificare l'accoglimento da parte del relatore di questo emendamento e quindi per giustificare il motivo che induce il relatore a ritirare o comunque ad emendare la precedente stesura del paragrafo 3. Da più parti è venuto un messaggio volto a far sì che la Commissione accettasse la disciplina del doppio binario in ordine all'articolo 275 del codice di procedura penale. Si è sentita, da parte di tutti, la necessità di restituire al magistrato la facoltatività e la discrezionalità nell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. In sostanza si è sentita la necessità di tornare alla situazione *quo ante*, cioè al momento in cui venne varato il codice Vassalli e contemporaneamente si è sentita la necessità di tenere fermi alcuni principi sanciti dal decreto Martelli in tema di lotta contro la mafia.

Nel corso della discussione svoltasi sabato scorso a Palermo in occasione del convegno sul giudice delle indagini preliminari, ove erano presenti l'associazione

nazionale magistrati, magistrati, avvocati, eccetera, è emersa chiara e precisa la volontà di poter procedere alla disciplina del doppio binario; ossia liberalizzare in senso improprio la disciplina relativa dando al magistrato la più ampia discrezionalità e facoltà in ordine alla emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e di concedere eventualmente gli arresti domiciliari in ordine ai reati, tenendo fermo viceversa il principio dell'obbligatorietà dell'ordinanza di custodia cautelare e conseguentemente della non possibilità di concedere gli arresti domiciliari, salvo quando non sussistono esigenze cautelari, nel caso in cui si verta in tema ed in fattispecie di reati di cui all'articolo 416-bis e tutti i connessi.

Dal momento che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9 è in sintonia con il modo di pensare della maggioranza, ritengo di non dover spendere ulteriori parole e quindi in sostanza il relatore accoglie tale emendamento. In questo modo credo che la collega Finocchiaro Fidelbo non potrà più lamentarsi che il relatore non accetta i suoi emendamenti; d'altra parte, questo è l'omaggio del relatore alla collega, dopo la sua bellissima intervista, rilasciata al *Corriere della sera*, di cui mi congratulo.

Per concludere, la nuova formulazione dell'articolo 4-bis deve intendersi la seguente: « La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo ha presentato l'emendamento 4.2 volto, sostanzialmente, ad eliminare il doppio binario. L'esecutivo è favorevole a limitare l'obbligo della custodia cautelare

in carcere solo ai reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, ai reati più gravi previsti dalla legge sugli stupefacenti (mi riferisco, per esempio, all'articolo 75, che prevede l'associazione al fine di operare il traffico di stupefacenti), nonché ai reati più gravi previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, riguardanti fatti di terrorismo gravi o fatti gravi connessi alle armi (fabbricazione, messa in vendita, detenzione, e così via).

Il Governo dubita che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9 possa superare il vaglio di legittimità costituzionale. Se si adotterà il principio di ragionevolezza seguito negli ultimi tre anni dalla Corte costituzionale, sarà problematico, infatti, giustificare la previsione, nella norma in esame, dell'articolo 416-bis e non dell'articolo 75 della legge sugli stupefacenti. Se è vero, infatti, che la struttura normativa dei due reati è diversa, è pur vero che il disvalore sociale - e, perciò, l'antigiuridicità - è sostanzialmente identico.

Alla luce di quanto è emerso in quest'aula, il Governo ritira il suo emendamento 4.2, ma insiste affinché la Commissione approvi una norma che escluda la possibilità di concedere la custodia cautelare sotto forma di arresti domiciliari a quanti siano imputati dei delitti di cui all'articolo 416-bis e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo; dell'articolo 75 della legge sugli stupefacenti; dei reati di terrorismo e di quelli connessi alle armi, così come previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale. Poiché, però, mi consta che la Commissione è schierata pressoché all'unanimità in favore dell'accoglimento dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, a nome del Governo, ripeto, ritiro l'emendamento 4.2 e mi rimetto quanto al resto alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Signor sottosegretario, intende quindi presentare un subemendamento all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9?

**DOMENICO CONTESTABILE,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È inutile che io formalizzi un simile subemendamento, perché è chiaro che la Commissione lo respingerebbe.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mirone 4.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'esame dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole ed il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

**LUCA AZZANO CANTARUTTI.** Signor presidente, desidero preannunciare il voto favorevole del mio gruppo sull'emendamento in esame.

Voglio inoltre esprimere una totale approvazione nei confronti del sistema del doppio binario, che viene sostanzialmente acquisito dall'emendamento 4.9 il quale, a quanto pare, trova l'appoggio unanime della Commissione. Desidero però anche manifestare una perplessità in ordine alla disciplina del doppio binario nel momento in cui esclude l'obbligo per il giudice di disporre la custodia cautelare nei confronti di chi abbia commesso i reati poc'anzi ricordati dal sottosegretario Contestabile. Riteniamo infatti, in totale conformità con quanto affermato dal rappresentante del Governo, che il disvalore sociale dei fatti che possono essere ricondotti allo spaccio di sostanze stupefacenti o all'illegale produzione, messa in vendita, detenzione, e così via, di armi sia tale da giustificare il regime obbligatorio della custodia cautelare. Tuttavia, come ho anticipato, voteremo a favore dell'emendamento così come è formulato perché, pur nutrendo alcune perplessità, riteniamo necessario dare un segnale compatto dell'intera Commissione nei confronti del fenomeno della mafia. Pur auspicando, quindi, *de iure condendo*, un'estensione delle previsioni anche ad altri reati, consideriamo prevalente in questo

momento l'esigenza di costituire un fronte unitario nei confronti della mafia.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, desidero precisare un aspetto che probabilmente non è stato ancora completamente chiarito nella discussione. Quando venne introdotto il provvedimento di cattura obbligatorio per i reati di mafia nella formulazione dell'articolo 275, frutto dei decreti Martelli, la ragione che stava a fondamento di tale innovazione consisteva nella constatazione che i giudici che indagano su reati di criminalità organizzata di stampo mafioso sono maggiormente esposti alle intimidazioni ed alle violenze provenienti da tali associazioni proprio nel momento in cui chiedono o accordano l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali appunto la custodia cautelare in carcere. Proprio per sottrarre i giudici a tale esposizione si pensò, pertanto, di stabilire un regime diverso rispetto a quello normale. I reati originariamente inclusi nella formulazione dell'articolo 275 che oggi intendiamo modificare vi furono inseriti perché ritenuti tipici delle organizzazioni criminali di stampo mafioso: è bene ricordare che era questa la matrice dell'eccezione che veniva fatta alla regola. In realtà, quindi, copriamo il campo delle attività delittuose riconducibili sotto la fattispecie dell'articolo 416-bis, le quali sono quelle che, nell'attività d'indagine e di richiesta di misure cautelari, vedono più esposti i giudici impegnati contro la mafia.

Credo che questa considerazione non debba essere disgiunta da un'altra: la scelta che risulta da questo testo, oltre a rendere leggibile l'ordinamento in modo chiaro, univoco e limpido, a me sembra faccia da contrappunto a quella riguardante l'articolo 41-bis, esclusivamente per i detenuti in base all'articolo 416-bis. Ciò vuol dire che questo tipo di regime viene studiato in relazione sia alle caratteristiche del reato e dei soggetti che ne sono indagati sia alle esigenze di tutela dei magistrati che indagano contro la mafia.

Pertanto, non sono favorevole all'inclusione di altre fattispecie di reato, anche

perché, trattandosi di attività legate al traffico della droga e delle armi, poste in essere da associazioni criminali di tipo mafioso, credo che la norma assicuri i giudici che su questi fatti indagano.

**ERNESTO STAJANO.** Intervengo solo per una considerazione di ordine metodologico, in quanto condivido totalmente le considerazioni esposte dalla collega Finocchiaro.

Voglio respingere una suggestione formulata dal Governo in ordine ad una presunta illegittimità costituzionale del meccanismo che ci avviamo ad adottare. Su questo punto, è importante che resti agli atti una considerazione di totale dissenso.

Impropriamente utilizziamo la formula a doppio binario; la verità è che abbiamo ben presente la diversa importanza sociale di condotte criminose che si rapportano a fatti di mafia. Esiste una differenziazione ontologica fra la criminalità mafiosa che, purtroppo, almeno inizialmente, resta un fenomeno tipicamente italiano e che conferisce ad alcune condotte un particolare valore di pericolosità sociale. La distinzione, quindi, non nasce con riferimento ad un'astrazione teoretica, ma con riferimento ad una situazione di concreta diversità sul piano delle esigenze sociali da tutelare. In questo senso, credo sia perfettamente giustificata. La mafia è qualcosa di assolutamente diverso sul piano della pericolosità criminale, per cui ad essa si addice un trattamento distinto, dal punto di vista processuale, da quello che si riserva ad altre figure di reato che, per quanto gravi, non assurgono allo stesso livello di pericolosità sociale.

**ANTONINO MIRONE.** Premesso che assieme ad altri colleghi avevo proposto un emendamento soppressivo che è stato respinto nella precedente votazione, dico subito che, a differenza dell'onorevole Stajano, condivido i dubbi e le perplessità manifestate dal sottosegretario Contestabile sulla costituzionalità di questa disciplina diversa. Nel caso di dichiarazione di incostituzionalità, la norma decadrebbe ed il Parlamento dovrebbe nuovamente espri-

mersi su di essa. Però, poiché non so come potrebbe farlo, ci troveremmo di fronte ad un vuoto normativo su cui, certamente, si appiglieranno le difese degli imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Dichiaro quindi che voterò contro questo emendamento, ritenendo che debba restare in vigore il vecchio testo.

EUGENIO BARESI. Voglio chiarire, a mo' di premessa, che con la norma proposta non si toglie la possibilità di prevedere la custodia cautelare. Ritengo opportuna questa sottolineatura, onde evitare interpretazioni distorte rispetto a quanto ci accingiamo a votare. Sulla base della normativa vigente, al magistrato viene lasciata la libera scelta di attuare la custodia cautelare. Si mantiene l'obbligatorietà solo per i reati di cui all'articolo 416-bis, il che è opportuno perché credo sia assolutamente rilevante la subdola pericolosità dei casi previsti in tale articolo. Ritengo che una legislazione particolare come quella che ci accingiamo a varare debba valere per i casi particolari previsti dall'articolo 416-bis.

Per quanto riguarda la parte che verrebbe tolta se l'emendamento di cui discutiamo fosse approvato, sono dell'avviso che, per i reati associativi di un certo tipo, sia in gran parte già prevista nell'articolo 416-bis. Quindi, risultando comunque garantita la pericolosità sociale rispetto alla quale vogliamo intervenire, non condivido le preoccupazioni poco fa espresse dall'onorevole Mirone e, in parte, dal Governo. Ritengo, infatti, che debba esservi una duplice particolarità: una per la norma ed una per i casi che la norma stessa prevede.

Concludo, dichiarando che voteremo a favore dell'emendamento in questione.

TULLIO GRIMALDI. La proposta di legge presentata dal mio gruppo, che reca anche la mia firma, tendeva a ritornare all'impianto originario del codice di procedura penale eliminando il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275, cioè la modifica apportata dal cosiddetto decreto

Martelli. Questo perché vi era stata tutta una elaborazione, sia di dottrina sia di giurisprudenza, che aveva contestato il riferimento della carcerazione preventiva alla figura di reato senz'altra valutazione, quindi, eliminando quello che era un vero e proprio mostro del processo penale, il cosiddetto mandato di cattura obbligatorio. Per una serie di reati, invece, la legge del 1991 aveva ripristinato l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, con ciò rovesciando l'obbligo di valutazione da parte del giudice: prima si disponeva la carcerazione, poi si doveva dimostrare che essa non era necessaria. Invece, l'emendamento dell'onorevole Finocchiaro lascia tale obbligatorietà per i reati di cui all'articolo 416-bis e per quelli ad esso collegati.

Personalmente sono contrario - lo dichiaro in maniera molto precisa - ad introdurre comunque una politica del doppio binario. Dobbiamo finalmente liberarci della logica dell'emergenza, la quale ci costringe a riproporre continuamente figure ormai sorpassate nella nostra cultura processualistica e, quindi, a ritornare sempre indietro ripristinando obbligatorietà, aggancio tra reati e pene, tra reati e carcerazione obbligatoria e così via. Va detto, comunque, che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo ha il merito di limitare al massimo questa logica.

Vi è anche un'altra giustificazione: l'articolo 416-bis produce una sorta di pressione ambientale sulla magistratura, per cui si vuole, a tale proposito, eliminare la possibilità che il giudice debba prendere una decisione suggestionato o sotto la pressione di un ambiente certamente dominato dalla criminalità organizzata. Questa può essere la giustificazione ed a tale proposito non sono a mio avviso ipotizzabili dichiarazioni di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Il segnale che invece si fornirebbe è quello di non voler in questo momento abbassare la guardia nei confronti della lotta alla criminalità organizzata.

Va anche ribadito, inoltre, che il fatto che venga eliminata, per la serie dei reati previsti dall'attuale comma 3 dell'articolo

275 del codice di procedura penale, l'obbligatorietà della carcerazione in via preventiva non significa che quest'ultima non possa essere inflitta, ma soltanto che il giudice, nell'emettere i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, deve far riferimento alle coordinate indicate sia nella formulazione attuale del codice sia nel testo, con la modifica che ci apprestiamo ad introdurre.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9 preannunciando il ritiro dei miei emendamenti 4.7 e 4.26.

ROBERTO PAGGINI. Signor presidente, insieme all'onorevole Ayala, avevo presentato un'emendamento volto a sopprimere al comma 2 dell'articolo 4 le parole: « Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274 ». Se avessimo mantenuto tale dizione, avremmo abrogato, senza dirlo esplicitamente, la legge Martelli, soprattutto in considerazione dell'ultimo periodo del comma 2, che reca il seguente periodo: « che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi ». Dico questo perché, sulla base della giurisprudenza costante (e in caso contrario non si comprenderebbe in cosa avrebbe innovato la legge Martelli), si ritiene che vi sia una presunzione, in presenza di determinati reati, di necessità di misure cautelari. Pertanto, mentre il giudice è obbligato a motivare, rispetto agli indizi di colpevolezza, lo stesso obbligo non sussiste, come nelle altre ipotesi, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 (semmai deve motivare perché non vi siano le esigenze cautelari). Era questa la grande novità introdotta dalla legge Martelli che veniva completamente vanificata con il richiamo agli articoli 273 e 274. Concordiamo pertanto su questo punto.

Siamo invece contrari al permanere della limitazione della disciplina ai delitti riconducibili sotto la fattispecie dell'articolo 416-bis. Si tratta di un aspetto importante, così come è importante la soppressione delle parole « che le stesse possano essere soddisfatte con misure meno gravi ». Come è stato notato dalla collega

Finocchiaro Fidelbo, questa previsione esporrebbe i magistrati ad una sovraesposizione per i reati di mafia; è bene, cioè, che il magistrato non si trovi a dover decidere tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari. Tuttavia, riteniamo che anche se oggi l'emergenza terrorismo non assume la portata di qualche lustro fa, il legislatore debba comunque guardare lontano, soprattutto considerando i reati in se stessi. Limitare pertanto questa disciplina ai reati di mafia ci sembra riduttivo; reati come il traffico d'armi e il terrorismo per la loro gravità attentano non a valori e diritti individuali, ma addirittura alla sicurezza dello Stato, per cui devono essere inclusi indipendentemente dall'emergenza che può profilarsi in futuro, proprio per la loro gravità.

Per tali considerazioni, pur dichiarandomi soddisfatto dei passi avanti che sono stati compiuti, mi asterrò dal voto sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9.

PRESIDENTE. Richiamandomi all'analisi dell'onorevole Grimaldi, esprimo anch'io contrarietà alle leggi emergenziali che peraltro ormai da vent'anni vigono nel paese.

Mi dichiaro altresì contraria alla politica del « doppio binario », anche per il fatto che il nuovo codice di procedura penale ha innovato, con senso di grande civiltà, abolendo l'obbligatorietà della custodia cautelare. Mi rendo anch'io conto, peraltro, di quanto sia importante fornire un segnale di continuità nella lotta alla mafia, e al riguardo mi sembra anche importante - questa è una considerazione personale - che la Commissione si esprima pressoché unanimemente su questo emendamento.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor presidente, colleghi, desidero brevemente esprimere la mia personale adesione, e quella del gruppo di alleanza nazionale-MSI, all'emendamento in questione, facendo mie alcune delle considerazioni già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

L'auspicio di tutti è che la normativa dell'emergenza venga comunque superata

in modo che il Governo, ma anche l'intera nazione, possano raggiungere l'obiettivo di non considerare più immaginabile che alcuni reati possano condizionare, o addirittura risultare particolarmente pericolosi nei confronti dei magistrati che debbono sostenere la pubblica accusa o comunque decidere in sede giurisdizionale.

Credo pertanto che l'emendamento in questione ristabilisca comunque la logica che era stata in precedenza violata, commisurando l'obbligatorietà del mandato di cattura alla cosiddetta pericolosità o allarme sociale suscitato da determinati reati. Non era questa la *ratio* della norma, bensì quella che soltanto un tipo particolare di reati, cioè quelli riconducibili alla fattispecie dell'articolo 416-bis, creavano per l'ambiente in cui venivano commessi presupposti di pressione o intimidazione nei confronti del giudice. Ebbene, soltanto ora, con la modifica che la Commissione si accinge a votare in modo pressoché unanime e che il Governo ha ritenuto di accogliere si torna ad una logica che, sia pur censurabile sotto l'aspetto della *ratio* complessiva del nuovo codice di procedura penale, ha comunque un senso perché si riferisce a determinati reati.

ROSY BINDI. Signor presidente, preannuncio la mia astensione sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9 perché pur ritenendo di aver compiuto dei passi in avanti credo anch'io sia necessario prevedere un'estensione alle altre fattispecie di reato, così come hanno messo in evidenza alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Avverto che non saranno posti in votazione gli identici emendamenti Paggini 4.5 e Mirone 4.19, nonché gli emendamenti Saraceni 4.13 e Finocchiaro Fidelbo 4.8 che, allorché la Commissione proce-

derà alla definitiva votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, una volta acquisito il parere della I Commissione, potrebbero risultare preclusi.

Avverto altresì che gli emendamenti Grimaldi 4.7 e 4.26 sono stati ritirati così come l'emendamento 4.2 del Governo. Sono stati inoltre ritirati gli emendamenti Fragalà 4.22 e 4.27 e Finocchiaro Fidelbo 4.11.

Passiamo all'emendamento Elia 4.1.

DOMENICO CONTESTABILE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Elia 4.1, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scermino 4.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei conoscere le ragioni dei pareri contrari, anche perché è difficile procedere nel nostro lavoro senza conoscere le motivazioni da cui originano determinate valutazioni.

Non mi sembra che questo emendamento introduca grandi modifiche rispetto alla formulazione originaria. Tra l'altro, nel corso della discussione generale riguardante l'articolo 4, affrontammo la questione riguardante la qualità delle cure necessarie in caso di detenzione in carcere che potrebbero legittimare gli arresti domiciliari. L'emendamento 4.10 fa riferimento alle cure necessarie: non so se questa sia la ragione per la quale il relatore esprime la sua contrarietà.

Ricordo che l'emendamento 4.11 ribadisce questo punto, ma che, come ho detto durante la discussione generale, siamo disponibili ad accedere alla soluzione proposta dall'onorevole Saraceni tendente a sostituire la parola « opportune » con l'aggettivo « adeguate », che rappresenta una giusta via di mezzo tra « necessarie » ed « opportune ».

Vorrei dunque sapere sotto quale profilo si ritiene di dover esprimere un parere negativo su questa riformulazione, peraltro più corretta dal punto di vista lessicale, del comma 3 dell'articolo 4.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario proprio perché l'emendamento 4.10 non contiene alcuna modifica, non ritenendo utile rileggere una formulazione che riproduce quella del testo unificato. La modifica infatti consiste soltanto nella sostituzione del termine « opportune » con la parola « necessarie ».

Proprio perché la differenza è minima, il relatore non ha ritenuto opportuno discutere nuovamente un testo già concordato in sede di Comitato ristretto, avendo in quella circostanza fatto le stesse osservazioni; ha quindi creduto fosse inutile prendere in considerazione un emendamento che cambia solo un aggettivo.

Un'ulteriore modifica consiste nel posticipare un periodo rispetto all'altro, ma la sostanza non cambia, per cui il relatore non ritiene di dover spendere troppe parole, per non riproporre una discussione.

**PRESIDENTE.** In effetti il termine « deceduta » è superfluo perché evidentemente se deceduta è impossibilitata...

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Si potrebbe anche inserire la parola « necessarie »...

**PRESIDENTE.** Sia nel caso di « opportune » sia in quello di « necessarie », si tratta di valutazioni soggettive. È lo stesso soggetto che valuta...

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Il magistrato non è uno « zombi »! Non dobbiamo considerarlo persona che non possa agire senza un aggettivo specifico! Nel suo potere discrezionale farà una valutazione; ciò che conta è il concetto, anche perché

se poi si vuole eludere l'aggettivo lo si può sempre fare!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Scermino 4.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mirone 4.18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Paggini 4.6.

**ROBERTO PAGGINI.** L'emendamento tende ad aggiungere dopo le parole « dare assistenza alla prole » le parole « di età inferiore a tre anni ». Non so quale sia l'effettiva intenzione del legislatore, ma stando alla lettera sembra che un padre vedovo con figli anche grandi e maggiorenti e magari disoccupati non possa in alcun modo essere tratto in arresto. Si ritiene dunque opportuno riprodurre anche relativamente al padre la stessa dizione riguardante la madre. Può sembrare un eccesso di scrupolo, in quanto probabilmente a livello interpretativo si perverrebbe allo stesso risultato, ma questa ulteriore specificazione varrebbe ad introdurre un elemento di chiarezza. Altrimenti, sembra che anche il padre con un figlio grande, se la madre è deceduta, non possa essere arrestato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Paggini 4.6, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Saraceni 4.14.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Accetto l'emendamento Saraceni 4.14.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, faccio mio l'emendamento Saraceni 4.14.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Pongo in votazione l'emendamento Saraceni 4.14, fatto proprio dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Avverto che la votazione sul complesso dell'articolo 4-bis, costituito dai preesistenti commi 2 e 3 dell'articolo 4 del testo unificato, così come modificato dalle votazioni testé svolte, avrà luogo in una successiva seduta, una volta acquisito il parere prescritto sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 4.9, votato in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 11.2 del Governo e Bonito 11.6. Esprimo, quindi, parere contrario sugli emendamenti Saraceni 11.8, sugli identici emendamenti Elia 11.1, Scermino 11.7 e Neri 11.9. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Simeone 11.4, 11.5 e 11.3 e Fragalà 11.10.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione congiuntamente, in linea di principio, gli identici emendamenti 11.2 del Governo e Bonito 11.6, accettati dal relatore.

*(Sono approvati).*

**SEBASTIANO BONGIORNO.** Vorrei far notare, signor presidente, che con gli emendamenti testé approvati in sostanza rientra dalla finestra ciò che abbiamo espulso dalla porta, ossia la questione della sovraesposizione del giudice. Si tratta di una contraddizione, perché ora il giudice può graduare le misure, cosa che non poteva fare in precedenza.

**PRESIDENTE.** Abbiamo già votato, onorevole Bongiorno.

**ALBERTO SIMEONE.** Ritiro i miei emendamenti 11.4, 11.5 e 11.3.

**VINCENZO FRAGALA'.** Ritiro il mio emendamento 11.10.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori dell'emendamento Saraceni 11.8 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo agli identici emendamenti Elia 11.1, Scermino 11.7 e Neri 11.9.

**FELICE SCERMINO.** Vorrei far presente che mi sembra opportuno lasciare al giudice la facoltà di valutare l'utilità dell'interrogatorio precedente alla decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare. Ciò per un'ovvia ragione di funzionalità. Ove, infatti, il giudice avvertirà l'opportunità di ascoltare la persona sottoposta alle indagini, lo farà; se, però, introducessimo il principio che la richiesta del difensore obbliga il giudice a svolgere l'interrogatorio, si potrebbe verificare il caso che il difensore individui in questa facoltà un metodo per costringere quotidianamente - o, quanto meno, con una frequenza eccessiva, perché l'istanza può essere riprodotta continuamente - il giudice a svolgere interrogatori, intralciando così in modo ostruzionistico l'attività di indagine. Basterebbe infatti presentare un'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare e contestualmente chiedere l'interrogatorio della persona sottoposta all'indagine perché il giudice fosse costretto a procedervi, il che mi parrebbe francamente eccessivo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Elia 11.1, Scermino 11.7 e Neri 11.9, non accettati dal relatore.

*(Sono respinti).*

Avverto che alla votazione dell'articolo 11 si procederà in una successiva seduta, dopo che avremo acquisito i prescritti pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Sospendo la seduta fino alle 21.

**La seduta, sospesa alle 19,10, è ripresa alle 21,25.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione dell'articolo 3 del testo unificato con riferimento all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.14, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 30 novembre scorso, a suo tempo accantonato.

**FRANCESCO BONITO.** Signor presidente, poiché l'emendamento 3.14 è in sostanza un duplicato del comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato, che abbiamo approvato pochi minuti fa, sottolineo l'opportunità di coordinare il contenuto di tale emendamento con il testo approvato.

**PRESIDENTE.** Comprendo il senso della sua obiezione, onorevole Bonito; in sostanza, poiché abbiamo inserito nell'articolo 275 del codice di procedura penale una norma analoga a quella che il codice vigente contiene nell'articolo 274 si pone un problema di coordinamento.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Signor presidente, la disposizione in base alla quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere non è tassativa, bensì facoltativa, essendo questa ipotesi subordinata al fatto che il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Quest'ultima, quindi, non è automatica dal momento che non sempre può essere concessa. La lettera *b*) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che le misure cautelari sono disposte « quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione ».

Non vi è, ripeto, alcun automatismo. Pertanto, la disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, a mio avviso, deve permanere poiché in astratto non vi è alcuna incompatibilità. Può verificarsi, infatti, la fattispecie per la quale non vi è la previsione della sospensione condizionale della pena, quindi la previsione di cui alla lettera *b*) risulterebbe necessaria.

Ribadisco pertanto che a mio giudizio non vi è alcuna incompatibilità automatica per cui le due norme possono sicuramente convivere.

**PRESIDENTE.** Quindi il parere del relatore è sostanzialmente negativo sull'emendamento?

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Sì, dichiaro la mia contrarietà all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.14, ma vorrei conoscere anche l'opinione del Governo e degli altri colleghi.

**FRANCESCO BONITO.** In effetti, nella formulazione dell'articolo 2-bis si parla di sospensione condizionale della pena, mentre alla lettera *b*) dell'articolo 274 si dice che può essere erogata una pena superiore ai due anni. Quindi, concettualmente le due norme possono convivere. Ciò nondimeno, sul piano logico ritengo che l'una debba assorbire l'altra, perché al momento dell'applicazione della misura cautelare bisognerebbe andare a vedere prima l'articolo 2-bis, chiedersi se si possa o meno concedere la sospensione condizionale, poi l'articolo 274 lettera *b*) e chiedersi se sia possibile o meno erogare una pena superiore ai due anni. A me sembra che si aumenterebbe notevolmente il lavoro dell'interprete e di chi deve assumere delle decisioni. Torno quindi a sostenere la tesi che un maggiore coordinamento tra le due norme sarebbe comunque apprezzato.

**ERNESTO STAJANO.** Signor presidente, credo che siamo di fronte ad un fraintendimento. L'onorevole Bonito non può non riconoscere che la norma dell'articolo 275, la quale prevede il calcolo dei due anni con riferimento alla sospensione condizionale della pena, richiama implicitamente - l'ho già detto nel mio precedente intervento - le disposizioni di cui agli articoli 164 e 165 del codice penale. Quindi, si fa riferimento al termine di due anni in presenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 165. Per esempio: « Chi non ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, allorché alla

pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (...)».

Invece, nel caso dell'articolo 274 del codice penale il riferimento ai due anni non è subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 164 e 165. Si tratta, quindi, di due concetti nettamente diversi, assolutamente distinti: in base al primo, non si può prevedere la misura cautelare in caso di pericolo di fuga, quando la pena che si prevede di applicare è inferiore ai due anni; in base al secondo, la concedibilità avviene solo nel caso in cui vi siano tutti i presupposti per la sospensione condizionale della pena. Dunque, un concetto contiene l'altro, ma l'uno è diverso dall'altro, perché la sospensione condizionale è molto meno della limitazione a due anni pura e semplice. Infatti, per la sospensione condizionale occorrono i due anni più una serie di altri presupposti di cui agli articoli 164 e 165 del codice penale. Mi auguro che la questione sia chiarita in modo inequivoco.

**FELICE SCERMINO.** Le due norme apparentemente sembrano essere contenute l'una nell'altra, ma la scelta che deve fare la Commissione è indipendente da ciò. Infatti, l'articolo 274, lettera b) ha un fondamento autonomo. Il collega Stajano sottolineava, poco fa, che viene richiesto solo il dato concreto, quantitativo della prevedibilità di una pena di due anni, mentre nell'altro caso sono richiesti, invece, tutti gli elementi che consentano l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidentemente, ciò non è senza ragione, perché il pericolo di fuga è stato ritenuto suscettibile di tutela e tale da essere scongiurato con la custodia cautelare quando si è di fronte ad un reato per il quale la previsione della pena risulti quantitativamente apprezzabile e superiore a due anni. È questa la mia personale opinione.

Però, il discorso resta valido — e qui finisce il dissenso per iniziare, invece, una convergenza che sottolineo brevemente — per evitare che si proceda alle ripetizioni e alle valutazioni cui si riferiva il collega.

**PRESIDENTE.** Onorevole Scermino, lei è intervenuto per una dichiarazione di voto in dissenso dal suo gruppo. Ciò vuol dire che lei intende votare in difformità dallo stesso, altrimenti il dissenso è teorico. Questo vale come regola generale.

**SAVERIO LA GRUA.** Voteremo contro questo emendamento per le ragioni che già ha espresso l'onorevole Stajano e che io condivido. Aggiungo, a sostegno di quanto detto dal collega, che la sospensione condizionale della pena può essere prevista anche fino a due anni e mezzo quando si tratti di soggetti che non abbiano superato una certa età. Credo, quindi, che ciò serva a ribadire, ancora una volta, le argomentazioni dell'onorevole Stajano.

**FRANCESCO BONITO.** Signor presidente, vorrei porre una domanda.

**PRESIDENTE.** No, onorevole Bonito, perché, come prima faceva notare la collega Finocchiaro, se si comincia con le deroghe non si sa mai come si va a finire.

**FRANCESCO BONITO.** Perché è stata disciplinata in questo modo la lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale?

**PRESIDENTE.** Questo dovremmo chiederlo al vecchio legislatore, il che sarebbe un po' complicato adesso.

**AUGUSTA BASSI LAGOSTENA.** Mi riferisco a quanto detto dal collega, perché la sospensione condizionale della pena può essere erogata fino a due anni e mezzo e, in determinati casi, anche fino a tre. A questo punto, quindi, il discorso è totalmente diverso, tale da tagliare la testa al toro. Dunque, esprimo parere contrario su questo emendamento.

**DOMENICO CONTESTABILE,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime parere contrario.

**EMANUELE BASILE.** Ritengo che vi sia già un'incongruenza in questa norma, perché la custodia cautelare dovrebbe ten-

dere ad assicurare l'indagato o l'imputato al processo. Invece, così come è formulata, sembra che voglia assicurarla alla pena.

Dichiaro di astenermi in sede di votazione dell'emendamento, anche se non ho il conforto degli altri colleghi della lega.

**ROBERTO PAGGINI.** Dichiaro che voterò a favore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 3.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che la Commissione procederà alla votazione nel suo complesso dell'articolo 3, come modificato nel corso della discussione, una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il proprio parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 del Governo, Neri 10.6, Fragalà 10.7; mi riservo di esprimere il parere, in modo da acquisire i necessari chiarimenti, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2; esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Finocchiaro Fidelbo 10.3 e Mattarella 10.5, nonché sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.4.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo, a parziale modifica dell'emendamento soppressivo 10.1 da esso stesso presentato per consentire i cosiddetti mandati a grappolo, propone che tali mandati vengano consentiti soltanto in prima istanza per i delitti di cui all'articolo 275 comma 3, in subordine per i reati previsti dall'articolo 416-bis e per quelli connessi secondo la formulazione precedentemente approvata.

Ove si pervenisse alla formulazione di un emendamento nel senso ora prospettato, il Governo sarebbe disposto a ritirare l'emendamento 10.1. Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti Neri 10.6, Fragalà 10.7, Finocchiaro Fidelbo 10.2, Finocchiaro Fidelbo 10.3, Mattarella 10.5, Finocchiaro Fidelbo 10.4.

**PRESIDENTE.** Quindi, onorevole sottosegretario, il nuovo emendamento istituirebbe un doppio binario attraverso una formulazione aggiuntiva.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Si vuole quindi inserire l'articolo 416-bis?

**FRANCESCO BONITO.** Quando il Governo parla del comma 3 dell'articolo 275 fa riferimento alla nuova o alla vecchia formulazione?

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Alla nuova formulazione.

**FRANCESCO BONITO.** Quindi, l'ipotesi è una sola: il 416-bis e i reati connessi.

**SEBASTIANO NERI.** Desidero esprimere alcune valutazioni personali.

Condivido in pieno lo spirito di questa norma che tende ad evitare la emissione cadenzata di provvedimenti restrittivi per fatti riconducibili ad un'unica ipotesi.

Ho presentato un emendamento soppressivo del comma 1 in quanto, pur condividendo la *ratio* della norma, mi pare troppo forte includere nel divieto di emissione successiva di provvedimenti restrittivi anche le ipotesi di reato tra loro legate soltanto dall'unicità del disegno criminoso ai sensi del primo capoverso dell'articolo 81 del codice penale. Trattasi di reati nei quali la contestualità può non esserci (possono essere commessi anche a distanza di tempo), per cui la *ratio* che condivido in questa ipotesi non sarebbe giustificata.

Se si ritenesse di poter approvare un emendamento correttivo che, ferma restando la formulazione dell'articolo 10, preveda una deroga per i reati legati solo dal nesso della cosiddetta continuazione e

che tuttavia non si configurano in una ipotesi di stretta contestualità con quello per il quale è stato emesso il primo provvedimento, non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento 10.6.

Condivido dunque in pieno il divieto riguardante - per ricorrere ad una formulazione non molto tecnica - i mandati a grappolo, ma ritengo che occorra prevedere un'eccezione per quei reati che, pur essendo collegabili attraverso il nesso della continuazione, non siano legati da un nesso di contestualità tale da giustificare la norma stessa; è chiaro che la valutazione a seguito delle indagini, la notizia stessa del reato può prescindere da quella per la quale è stato emesso il primo provvedimento restrittivo.

VINCENZO FRAGALÀ. Credo che questa modifica normativa del comma 3 dell'articolo 297 venga dall'esperienza concreta di una serie di iniziative processuali che evidentemente hanno dato la stura ad una interpretazione della norma, per cui questa serviva esclusivamente ad ampliare, a dilatare i termini di custodia cautelare, che sappiamo essere in Italia i più lunghi del mondo.

Da questo punto di vista ho presentato insieme al deputato Brogna l'emendamento 10.7 - tendente a sopprimere l'inciso « limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri o in occasione di questi » - che a mio avviso rende la norma più omogenea rispetto alla sua *ratio*.

Credo che la modifica derivante da alcune interpretazioni distorte, da alcune letture dell'articolo 297 finalizzate ad ampliare i termini della custodia cautelare, debba essere mantenuta.

Credo altresì che non avrebbe senso, nella logica e nella *ratio* di questa norma, inserire un doppio binario così come credo di immaginare intende fare il Governo con un nuovo emendamento. Poiché per i reati previsti dall'articolo 416-bis i termini di custodia cautelare, a prescindere dalla prospettiva delle ordinanze cautelari a grappolo, sono già dilatati al massimo, inserire un doppio binario in tale

norma credo sarebbe soltanto una proclamazione di intenti priva di effetti pratici ed anche, come ha detto qualche deputato in occasione della seduta pomeridiana, una norma-manifesto che non serve a nulla. Credo che in Italia non vi siano casi di scarcerazione per decorrenza dei termini senza le ordinanze cautelari a grappolo per i reati previsti dall'articolo 416-bis, in quanto i termini sono dilatati al massimo. Inserire inutilmente il criterio del doppio binario, quando non ve ne è bisogno, forzando un principio costituzionale, ritengo non serva politicamente neppure al Governo.

Personalmente condivido la formulazione emersa dalla concorde valutazione del Comitato ristretto e credo che l'emendamento Fragalà 10.7, di cui raccomando l'approvazione, serva a dare ancora più logicità e consequenzialità alla *ratio* della norma elaborata dal Comitato ristretto.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. La discussione a quest'ora è faticosa ma necessaria. Ritengo che la Commissione sia giustamente partita dall'esigenza di evitare che dalle cosiddette contestazioni a grappolo si producesse, rispetto alle esigenze cautelari, un abnorme ed innaturale prolungamento dei termini della custodia cautelare. Si tratta di un'esigenza già avvertita nella scorsa legislatura, tant'è vero che una delle norme contenute nel testo di riforma della custodia cautelare, su proposta del gruppo del PDS, fu esattamente questa sia pure con riferimento soltanto all'ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Il nostro emendamento 10.2 tende a sopprimere le parole « o in occasione di questi », in quanto il principio generale che mira a far sì che non sia possibile l'emissione di provvedimenti di cattura « a grappolo » e quindi un prolungamento artificioso della custodia cautelare, non trova ragione di essere allorché ci si riferisca a reati commessi in occasione di questi, per la semplice ragione che esiste una diversità dei fatti. A tale proposito ricordo il noto esempio di chi recatosi in un appartamento per rubare commette uno stupro.

Evidentemente si tratta di un fatto al di fuori di ogni connessione funzionale.

Sarebbe, quindi, innaturale riconoscere ad eventuali successive contestazioni un effetto artificioso di prolungamento dei termini di custodia cautelare. Per questa ragione suggeriamo di lasciare inalterato il testo elaborato dal Comitato ristretto e raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento 10.2, tendente a sopprimere le parole « o in occasione di questi ». Credo che questa formulazione sia assolutamente rispettosa della volontà del Comitato ristretto ed eviti una disciplina troppo « lasista ».

**DOMENICO CONTESTABILE**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse sarebbe opportuno dare lettura della norma.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO**. Il testo dovrebbe essere del seguente tenore: « Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

Credo che la nostra proposta sia assolutamente rispettosa delle nostre intenzioni e serva a coprirci da un pericolo che vedo e che ho inteso rappresentare.

**SEBASTIANO NERI**. Se la Commissione si orienta a favore dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2, potrei anche ritirare il mio emendamento 10.6.

**ERNESTO STAJANO**. Sono assolutamente d'accordo con la proposta formulata dalla collega Finocchiaro Fidelbo. La soppressione del legame di occasionalità mi pare sia sostanzialmente giustificata, poiché ci troviamo di fronte ad una fatti-

specie di reato commessa senza un legame particolarmente stretto ed incisivo con il reato base. Quindi, si andrebbe davvero al di fuori di ogni ragionevolezza se applicassimo un regime di favore in un'occasione effettivamente diversa e che potrebbe determinare la possibilità dell'instaurazione di un nuovo ordine di cattura, quando ne sussistano naturalmente i presupposti. C'è una diversità ontologica tra le due fattispecie connesse solo occasionalmente e non strutturalmente.

Per quello che riguarda l'emendamento 10.1 del Governo condivido in larga parte le osservazioni svolte dal collega Fragalà. Ho controllato le pene edittali ed i termini di custodia cautelare, ai sensi dell'articolo 303 del codice di procedura penale. Quando si contesta l'articolo 416-bis, che fa riferimento sempre ad armi, si giunge ad una pena edittale che si esprime in termini estremamente elevati (intorno ai 10 anni). Il massimo della custodia cautelare è di ben quattro anni, ai sensi dell'articolo 304 del codice di procedura penale. Quindi, riesce estremamente difficile immaginarsi...

**VINCENZO FRAGALA'**. Non è mai successo.

**ERNESTO STAJANO**. Tra l'altro non mi risulta che nei processi di mafia una cosa di questo genere si sia in concreto determinata. Si tenga conto che l'articolo 416-bis non l'ho quasi mai visto contestare da solo; in genere è contestato insieme ad una serie di altri reati, spesso omicidi, rapine, estorsioni, che comportano per concorso formale di fattispecie un'ulteriore elevazione dei termini di custodia cautelare, giungendo quasi sempre intorno ai sei anni. Immaginare che in una situazione del genere il problema dei mandati a grappolo sia di una qualche rilevanza mi pare andare oltre quello che è ragionevole presumere.

Pur condividendo le ragioni che hanno indotto il Governo alla presentazione di questo emendamento, per un problema di inesigibilità e di scarsa concretezza della fattispecie, mi permetterei di evi-

denziare al Governo l'opportunità di non farne una questione oggetto di votazione.

FELICE SCERMINO. Desidero fare alcune osservazioni che purtroppo non trovano eco negli emendamenti presentati; ritengo mio dovere sottoporle all'attenzione della Commissione ed in particolare del relatore nell'ipotesi che voglia rendersene interprete con un proprio emendamento.

Vi sono, a mio giudizio, due problemi che sono più gravi rispetto a quello altrettanto utile sottolineato dall'emendamento presentato per la eliminazione dell'inciso « o in occasione di questi », relativo cioè al rapporto di occasionalità.

L'articolo 12, comma 1, lettera b) fa riferimento oltre che alla pluralità di reati commessi con una sola azione o omissione, anche a più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Tale ipotesi dovrebbe a mio giudizio essere eliminata dal testo per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché la pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso potrebbe non essere contestata dal momento che la contestazione dei diversi capi di imputazione potrebbe avvenire separatamente. La previsione sembra dunque poco efficace ai fini che riguardano la norma in esame. In secondo luogo perché questo vincolo di unicità del disegno criminoso potrebbe essere accertato in un momento successivo. In terzo luogo perché i fatti diversi potrebbero essere compiuti in tempi diversi alquanto distanti tra loro. Potremmo avere addirittura una notevole distanza tra i fatti.

Dopo un primo fatto venuto a conoscenza e contestato con l'ordinanza di misura cautelare, potrebbe essere scoperto o comunque rilevato un rapporto di unicità e continuazione tra il primo fatto ed uno successivo. In questo senso mi sembra troppo forte escludere la possibilità di una pluralità di contestazioni attraverso ordinanze diverse per fatti diversi collegati tra loro da un vincolo di continuazione che deve essere accertato in modo puntuale e particolareggiato. Vi può essere, ripeto, distanza di tempo tra i diversi fatti. Teniamo presente la possibilità di un ampio pro-

gramma criminoso e la possibilità di una determinazione delle linee di massima di un determinato disegno che pure è sufficiente per consentire la configurabilità di un unico disegno criminoso. Questo quindi diventa assai pericoloso, avuto anche riguardo alla applicazione concreta che nella giurisprudenza si fa della unicità del disegno criminoso, per cui molte volte si giunge a collegare fatti intervenuti addirittura a distanza di mesi e qualche volta di anni. Questa è la prima ragione, che mi pare abbastanza corposa.

La seconda ragione è che il motivo per cui si vogliono evitare, come è giusto che sia, le ordinanze a grappolo, è di togliere al pubblico ministero la possibilità di richiedere ed al GIP quella di emettere ordinanze applicative di misure di custodia cautelare attraverso un sistema improprio che tende sostanzialmente a protrarre i termini della custodia. In altre parole, pur avendo la contezza di una pluralità di atti ascrivibili a tizio o a caio, ne contesto uno alla volta, con il contagocce, ogni due o tre mesi; può però verificarsi il fatto che, pur essendoci questi rapporti di connessione di cui all'articolo 12, lettere b) e c), i fatti emergano effettivamente in momenti diversi, oppure siano le esigenze probatorie e cautelari, che sottendono e giustificano un provvedimento cautelare, ad emergere in un momento successivo, diverso. È per questo che mi sembra che la norma pecchi per eccesso, nel senso che per eliminare un difetto concreto e reale, si turba la concreta possibilità di procedere rispetto a fatti nuovi che via via emergano nel corso del processo. Mi sembrerebbe quindi opportuno - chiedo scusa ai colleghi e mi rimetto alla valutazione del relatore - aggiungere un nuovo comma che preveda che la disposizione non si applica nel caso in cui il fatto nuovo, diverso sia accertato dopo l'emissione della precedente ordinanza di custodia cautelare. Ciò perché si tratta di un dato reale, cioè l'accertamento.

EUGENIO BARESI. Vorrei esprimere perplessità sull'emendamento del Governo per la sostanziale inutilità, se così si può

dire, dell'assunto stesso e perché non condivido la ridondanza di alcune affermazioni riguardanti misure speciali previste per fattispecie particolari. Concordo invece con l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2 perché non mi pare opportuno favorire la possibilità di duplicare impunemente dei reati.

**DOMENICO CONTESTABILE**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira l'emendamento 10.1 ed aderisce all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2.

**PRESIDENTE**. Mi sembra che sia orientamento di gran parte della Commissione quello di votare a favore dell'emendamento 10.2. Ricordo inoltre che l'emendamento Neri 10.6 può intendersi ritirato ove la Commissione si orienti a votare favorevolmente l'emendamento 10.2.

**VINCENZO FRAGALÀ**. Ritiro l'emendamento 10.7.

**RAFFAELE DELLA VALLE**, *Relatore*. I chiarimenti sono sempre utili, signor presidente. In questo senso, sciogliendo la riserva prima formulata sull'emendamento 10.2, debbo dire di essere sufficientemente convinto della giustezza di tale emendamento. L'inciso « o in occasione di questi », infatti, sta a significare reati commessi in contesti diversi, per cui è inutile applicare la disposizione contenuta nel testo unificato.

Sorgono indubbe perplessità in ordine alla estensione nella fattispecie di connessione di cui all'articolo 12, lettera b); faccio però osservare che in sostanza è proprio questo lo spirito che deve contraddistinguere la normativa tendente ad abolire l'emissione di ordini di custodia cautelare a grappolo. Molto spesso, infatti, nella prassi abbiamo potuto constatare che alla scadenza della custodia cautelare (ovviamente qui sono reati di minore entità e quindi le scadenze sono abbastanza contenute) viene emessa una nuova ordinanza per fattispecie che sono intimamente collegate da un punto di vista cronologico con il principio sancito dall'articolo 12, lettera b).

Proprio per questo avevamo prospettato l'ipotesi dell'articolo 297, comma 3; certo, può succedere che la scoperta del delitto avvenga due o tre anni dopo il fatto, ma in quel caso apparirà più che chiaro che l'ordinanza di nuova custodia cautelare, che potrà sempre essere emessa, non è strumentalmente finalizzata a tenere in carcere l'indagato per un lasso di tempo che vada oltre il termine scaduto, perché in sostanza la prima ordinanza era ormai decaduta. Quindi, in questo caso, si ovvierà agli inconvenienti mediante l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare.

**FRANCESCO BONITO**. E in costanza della custodia cautelare?

**RAFFAELE DELLA VALLE**, *Relatore*. Si vuole proprio evitare che in costanza della custodia cautelare vengano emessi provvedimenti a grappolo.

**FRANCESCO BONITO**. Per fatti nuovi, per fatti sopraggiunti?

**RAFFAELE DELLA VALLE**, *Relatore*. Non credo vi possano essere fatti nuovi, perché la persona sottoposta alla misura di custodia cautelare non credo possa continuare a reiterare nei delitti; saranno fatti nuovi dal punto di vista della loro scoperta, ma non del compimento. Pertanto, ritengo opportuno mantenere questa formulazione ed accetto soltanto l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2.

**PRESIDENTE**. Pertanto tutti gli altri emendamenti sono ritirati.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 10.3.

**RAFFAELE DELLA VALLE**, *Relatore*. Probabilmente questo emendamento sarà superato, e comunque deve essere esaminato in relazione all'articolo 13. Propongo pertanto di accantonare il seguito della di-

scussione dell'articolo 10 e dei restanti emendamenti ad esso riferiti.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è accolta la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12 del testo unificato e degli emendamenti ad esso presentati.

Invito il relatore ad esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti Di Lello 12.2, Saraceni 12.4 e Pecoraro Scanio 12.3; mi riservo di esprimere successivamente il parere sull'emendamento Simeone 12.1 in modo da acquisire i necessari chiarimenti.

**DOMENICO CONTESTABILE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Onorevole Simeone, insiste per la votazione del suo emendamento 12.1?

**ALBERTO SIMEONE.** L'articolo 12 ha una sua giustificazione e significato se rapportato al punto 3-*quinquies* dell'articolo 11; l'uno è strettamente connaturato all'altro e ne è diretta conseguenza. Ecco perché l'articolo 12 sarebbe accettabile qualora fosse stato accolto il punto 3-*quinquies* dell'articolo 11. Proprio in sede di valutazione il giudice, ai sensi dell'articolo 299, dovrebbe tenere presente il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare, che si ricollega anche alla personalità della persona sottoposta alla misura cautelare; a quest'ultima si riconosce anche un effetto deterrente che potrebbe essere paragonato a quello rieducativo della pena. Quindi, la natura dell'articolo 12 si ricollega strettamente al punto 3-*quinquies* dell'articolo 11, il quale dovrebbe essere riesaminato, perché, diversamente, sarebbe scoordinato e non

avrebbe più ragione di essere. Tale punto prevedeva che « Quando risulta sussistere solo l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274, il giudice fissa, a pena di nullità, la data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere ».

**PRESIDENTE.** Lei cita un emendamento che ha ritirato.

**ALBERTO SIMEONE.** È vero, ma aveva una sua ragione. Essendo però venuta meno perché strettamente collegata al contenuto dell'emendamento 11.3 in precedenza ritirato, ritiro anche l'emendamento 12.1.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Chiedo ai colleghi un momento di attenzione su una questione delicata come questa. Nel testo del Comitato ristretto abbiamo premesso al punto 2-*bis* « quando si procede per reati diversi da quelli previsti nel comma 3 dell'articolo 275 ».

**PRESIDENTE.** L'articolo 275, comma 3, è stato modificato.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** In sede di Comitato ristretto si era deciso di fare riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale, alla rapina, all'estorsione e così via. Quando si è parlato dei reati per i quali si prevedeva che la cattura fosse non obbligatoria ma facoltativa, si pensava che vi fossero reati il cui accertamento era particolarmente complesso e che pertanto questo termine di 30 giorni, rinnovabile per non più di 90 giorni complessivi, dovesse essere considerato non sufficiente rispetto a questo tipo di reati. Il Comitato ristretto aveva apprezzato che, al di là dell'ipotesi particolare dell'articolo 416-*bis* del codice penale, in ordine al quale è noto che gli accertamenti sono talmente complessi che spesso anche il termine di 90 giorni risulta non sufficiente, vi è un'altra serie di reati gravi per i quali questo termine, allo stesso modo, non poteva essere considerato adeguato.

Sottolineo allora l'opportunità, restando in tal modo una richiesta prove-

niente dalla magistratura inquirente che ritengo possa essere accolta, di lasciare l'impianto del capoverso 2-bis così com'è, facendo riferimento a reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3 (secondo l'attuale formulazione del testo del Comitato ristretto), ed inserendo il riferimento a casi di indagini di eccezionale complessità, limitando così la possibilità di un uso strumentale del prolungamento oltre i 90 giorni del termine di custodia cautelare.

Lo dico perché il Comitato ristretto aveva già effettuato questa valutazione, in quanto si era pensato di andare oltre i 90 giorni non soltanto per l'articolo 416-bis, come si fa attualmente con riferimento al terzo comma dell'articolo 275, ma anche per un'altra serie di reati. In realtà abbiamo probabilmente sbagliato per eccesso, dal momento che non so, per esempio, se l'accertamento su una rapina richieda più di 90 giorni, così come l'accertamento su un altro dei tanti reati inseriti nel vecchio testo dell'articolo 275 non richiedeva probabilmente un superamento del termine di 90 giorni. Può comunque verificarsi il caso di alcuni reati che implicano, per esempio, rogatorie internazionali o accertamenti bancari in altri stati, che possono richiedere effettivamente tempi più lunghi, spesso dipendenti non dalla tempestività degli organi inquirenti, ma da un'autorità straniera o dalla particolare complessità delle indagini.

Per tali ragioni chiedo al relatore se ritenga opportuno inserire l'inciso « in caso di particolare (o eccezionale) complessità delle indagini ».

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ritengo che si tratti di un'osservazione assolutamente pertinente; è evidente che nel momento in cui si ipotizzava il testo si era di fronte a tre serie di reati, mentre ora ve ne sono soltanto due: oltre a quelli di mafia, vi è una miriade di reati, con una precisa disciplina.

È evidente che una rapina o, peggio ancora, un'importazione di armi che si presentino particolarmente complesse richiedono per le indagini un segmento tempo-

rile di gran lunga superiore a quello richiesto da un reato come, per esempio, un semplice scippo. Del resto, anche l'Associazione nazionale dei magistrati ha avanzato alcune osservazioni su questo punto, per cui si tratta - lo ripeto - di un'osservazione pertinente.

Occorre però fare attenzione a non elevare il termine *tout court*, altrimenti verrebbero penalizzati gli autori dei reati, non dico bagatellari (si tratta pur sempre di reati per i quali si prevede l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare), ma certamente di portata molto inferiore rispetto alla rapina, all'omicidio e così via. Si tratta quindi di individuare una formula intermedia.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Vorrei sapere qual è la proposta concreta.

**PRESIDENTE.** Il problema è proprio questo. La questione posta dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo è di grande ragionevolezza, considerato il fatto che si è modificato il comma 3 dell'articolo 275.

Il relatore considera però eccessivo sopprimere *tout court* l'articolo 12 e ritiene che si dovrebbe individuare una formulazione intermedia.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Mi sembra comunque che sul principio siamo tutti d'accordo.

**TULLIO GRIMALDI.** Si potrebbe riprendere il riferimento ad una serie di reati, o almeno ad una parte di essi, come avveniva nella formulazione originale dell'articolo 275, comma 3, in modo tale che per quei reati, ben identificati, vi sarebbe la possibilità di prorarre la custodia cautelare.

**PRESIDENTE.** Si dovrebbe allora inserire nell'articolo quell'elenco lunghissimo.

**TULLIO GRIMALDI.** Si potrebbe inserire l'elenco così come era già stato modificato dal testo del Comitato ristretto.

**FRANCESCO BONITO.** Il problema posto dalla collega Finocchiaro Fidelbo non

atteneva tanto al *nomen iuris* dei reati ed ai reati in quanto tali, ma alle esigenze istruttorie, ossia alla complessità delle indagini da svolgere. Quindi, la norma di salvaguardia da inserire nel testo del Comitato ristretto deve fare riferimento alla complessità delle indagini, non al titolo del reato, per cui non deve trattarsi di una mera elencazione.

**PRESIDENTE.** La formulazione « quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3 » è già una sorta di inserimento di titolo di reato.

**FRANCESCO BONITO.** La proposta su cui stiamo ragionando si muove nel senso dell'elencazione di reati. Tuttavia, il contributo della discussione è stato quello di spostare la nostra attenzione dall'elencazione dei reati all'esigenza di tenere presente la complessità delle indagini. Questo è il passo in avanti che abbiamo compiuto.

**SAVERIO LA GRUA.** Ritengo che il riferimento alle eccezionali esigenze investigative sia piuttosto vago, perché la questione sarebbe affidata alla discrezionalità del giudice. Propongo pertanto di fare riferimento ai reati di cui all'articolo 266, affinché vi sia già un parametro.

**ROBERTO PAGGINI.** Ritengo che al comma 1 dell'articolo 12, capoverso 2-*bis* si debba fare riferimento alla complessità delle indagini. A tale scopo, può soccorrere l'articolo 407, comma 2, lettere *b)* e *c)*; la prima fa riferimento a « reati che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti fra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese ». Nella lettera *c)* del comma 2 dello stesso articolo si parla di indagini che richiedono il compimento di atti all'estero. Si dovrebbe fare riferimento a queste due fattispecie.

**EMANUELE BASILE.** Quella enunciata dall'onorevole Paggini è una possibilità, però secondo me è meglio fare riferimento

all'elencazione dei reati che prima erano ricompresi nell'articolo 275 del codice di procedura penale.

**PRESIDENTE.** A quell'elenco lunghissimo?

**EMANUELE BASILE.** Non è lunghissimo, sono tre righe.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Abbiamo un riferimento legislativo, abbiamo una giurisprudenza già consolidata sul punto; pertanto la proposta dell'onorevole Paggini mi sembra buona. Basta far riferimento alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 407, cioè a notizie di reato che rendano particolarmente complesse le investigazioni.

**EMANUELE BASILE.** Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 407 sono norme complementari rispetto alla previsione già contenuta nella lettera *a)*, che fa riferimento all'articolo 275 che prevedeva l'elencazione dei reati. Pertanto, escludendo il richiamo alla lettera *a)* e all'elencazione dei reati, il riferimento rimane piuttosto generico, in quanto il giudice può definire complessa qualsiasi indagine.

**PRESIDENTE.** In realtà vi è una specifica, perché si dice « per la molteplicità di fatti tra loro collegati ».

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Potremmo stabilire la norma in questo senso: « quando si procede, per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, nonché nei casi previsti dall'articolo 407, comma 2, paragrafi *b)* e *c)* », il che vuol dire nel caso in cui le notizie di reato rendano particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti fra loro collegati, ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini, indagini che richiedano il compimento di atti all'estero. In questo modo la normativa mi pare dunque ben precisata.

**EUGENIO BARESI.** Mi pare che il contenuto dell'articolo 407 possa prestarsi ad una serie di interpretazioni e di comporta-

menti nella sostanza estensivi, nel senso che la complessità può essere creata appunto per ottenere possibilità che altrimenti sarebbero precluse riguardo alla custodia cautelare. Non credo che si arrivi al punto di creare fittiziamente una molteplicità di fatti tra loro collegati, ovvero un elevato numero di persone: non credo che un magistrato possa arrivare a tanto per creare la fattispecie in forza della quale ... *(interruzione del deputato Basile).*

**PRESIDENTE.** Non dialogate fra di voi - non costringetemi a ripeterlo ogni tre minuti - perché la redazione del resoconto stenografico è veramente difficile in queste condizioni.

**EUGENIO BARESI.** Mi pare che nell'esperienza anche recente vi sia un certo tentativo di *connessione* rispetto a situazioni che possono essere collegate solo attraverso sostanziali forzature rispetto alle vicende stesse. La mia preoccupazione non mi sembra dunque campata in aria e pertanto preferisco la formulazione suggerita dall'onorevole Grimaldi.

**GIOVANNI MARINO.** Non possiamo riferirci puramente e semplicemente alle *specifiche di eccezionali esigenze investigative* perché sarebbe un criterio che non darebbe nessuna garanzia; infatti il concetto di potere discrezionale può essere interpretato in un modo o nell'altro. Mi pare pertanto più adeguato ricorrere all'elencazione dei reati indicati all'articolo 275, com'era prima della nostra modifica.

**PRESIDENTE.** Quindi lei è, per così dire, della corrente di pensiero dell'onorevole Basile, che vorrebbe elencare i reati previsti nell'articolo 275 del codice di procedura penale.

**ANTONINO MIRONE.** Sono contrario all'elencazione e sono per la tesi della complessità delle indagini. Il riferimento che facciamo al vecchio testo dell'articolo 275 non prevede i reati contro la pubblica amministrazione, che sono quelli che attualmente preoccupano maggiormente l'opinione pubblica (il processo Enimont te-

stimonia la complessità di questo tipo di indagini). Non mi pare pertanto opportuno escludere dalla normativa proprio questo tipo di reati, che preoccupano maggiormente l'opinione pubblica.

**PUCGIO FORESTIERE.** Ritengo che, fra le opzioni che ci si prospettano, quella indicata dall'Associazione nazionale magistrati, allorché ravvisa l'esigenza di introdurre una norma di salvaguardia per casi di specifiche ed eccezionali esigenze investigative, sia estremamente generica. A fronte della possibilità di prevedere una casistica oltremodo articolata di reati per i quali opererebbe questa sorta di eccezione, vi è una terza opzione: quella di agganciarsi all'articolo 407 del codice di procedura penale che, come osservava il relatore, soddisfa una serie di esigenze. Si tratta di un articolo sul quale si è già formata una giurisprudenza e che consente sia di evitare scelte particolarmente complesse ed articolate che arrivino alla casistica di un'infinita serie di reati (aprendo un contenzioso che ci porterebbe lontano), sia di salvaguardare le esigenze rappresentate da una serie di processi per i quali la complessità delle indagini - che devono essere svolte all'estero, in numero particolarmente alto di soggetti indagati o di persone offese - giustifica l'eccezione alla regola. Pertanto ritengo che si possa condividere, sul piano di una scelta equilibrata, la proposta del collega Paggini.

**FELICE SCERMINO.** Anzitutto occorre partire da un atteggiamento meno prevenuto nei confronti del potere del GIP, che quando determina la durata della misura della custodia cautelare, a fronte di un'ordinanza restrittiva, in riferimento alle esigenze di acquisizioni probatorie, ovviamente non può che adeguarsi alle concrete esigenze di indagini che quel processo richiede. È quindi evidente che, rispetto ad una piccola rapina o ad un reato di facile accertamento, il termine non potrà che essere breve, mentre rispetto ad indagini complesse necessariamente il GIP terrà conto di tutte le esigenze di approfondimento, di accertamento, di investigazione,

che il pubblico ministero dovrà soddisfare.

Questa è una premessa di fondo perché mi pare che vi sia un atteggiamento di prevenzione per la verità ingiustificato.

L'attuale testo dell'articolo 301 affida al giudice il potere di stabilire adeguatamente, in corrispondenza alle esigenze che il singolo processo richiede, il termine della durata della misura, superando il problema affidando al magistrato la valutazione di una esigenza che non può che essere diversa a seconda dei casi.

Se vogliamo conseguire risultati ottimali è necessario che, a fronte di esigenze che non possono che essere variegate, questa distinzione casistica non può che essere affidata a chi concretamente si imbatte in tale esigenza. Considerando degna di attenzione l'ipotesi prospettata dal collega Paggini, vorrei rilevare che l'intero comma dell'articolo 407 elenca una pluralità di casi che giustificano un prolungamento del termine della durata massima delle indagini preliminari. Non vedo perché non si possano riportare tutti i casi, anche per una ragione di simmetria sistematica, previsti dal secondo comma dell'articolo in questione. In questo modo concilieremmo le diverse esigenze ivi comprese quelle che riguardano, nella nuova formulazione del testo, solo determinati reati; parlo dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, che oggi sono ontologicamente complessi. Quando infatti si parla, nell'ambito dell'articolo 416-bis, di delitti commessi per agevolare l'attività di associazioni camorristiche o mafiose, non si può che trovarsi di fronte ad investigazioni particolarmente complesse e delicate.

Gli altri casi sono quelli richiamati alle lettere b) e c), cui si è riferito il collega Paggini. Parlo delle complesse investigazioni che hanno riguardo a denominatori specifici, per la molteplicità di fatti tra loro collegati (non si tratta cioè di una generica affermazione di esigenze di investigazione) oppure per l'elevato numero di persone sottoposte ad indagini o addirittura per la pluralità delle parti offese. Sono indagini che richiedono il compimento di atti all'estero (lettera c). Infine,

la lettera d) riguarda le fattispecie in cui si rende necessario un collegamento, il compimento di atti e di collegamenti, ai fini investigativi, nell'ambito del territorio nazionale; non si deve cioè uscire all'estero, ma è necessario avere collegamenti con altri uffici del pubblico ministero perché si tratta di indagini che si irradiano sul territorio nazionale. Ricordo le recenti esperienze a chi è un osservatore, anche occasionale, dei fatti processuali dell'ultimo periodo, che hanno richiesto quei collegamenti peraltro previsti da una specifica disposizione di legge (l'articolo 371 del codice penale).

Tutti questi casi meritano un'attenzione particolare rispetto a termini così radicali e brevi quali sono quelli previsti, i quali si giustificano appunto nei casi in cui è necessario « emarginare » la pigrizia, l'inefficienza, l'incapacità dell'ufficio ad adeguarsi ad un passo più risoluto, così come richiede il sacrificio che si impone al soggetto detenuto. Ma al di fuori di questa sfera di inefficienza, che va corretta, non mi pare che si debba o si possa andare.

PRESIDENTE. Ci troviamo dunque dinanzi ad un terza proposta, che è quella di introdurre...

FELICE SCERMINO. Il comma 2 dell'articolo 407.

GIOVANNI MARINO. Nell'articolo 407, lettera a), si fa riferimento ai delitti indicati nell'articolo 275, comma 3. Ritengo che occorra modificare il richiamo a quest'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Questo è evidente.

Onorevole Della Valle, a questo punto ci troviamo dinanzi a tre proposte.

RAFFAELE DELLA VALLE, *Relatore*. Ritengo che non sia possibile operare un richiamo a tutto il disposto del comma 2 dell'articolo 407... (*Commenti*). Ma l'elencazione non c'è più! Abbiamo detto che l'articolo 275, comma 3, si è ridotto all'articolo 416-bis, quindi non ha più senso richiamarlo. Per tali motivi sono abbastanza contrario ad enumerare nuo-

vamente quei delitti che oramai abbiamo espunto.

Sono dell'avviso che sia molto più semplice richiamare non tanto i delitti quanto piuttosto la complessità delle indagini, perché questo è il punto fondamentale. Un delitto può essere gravissimo (per esempio un omicidio), ma manca la complessità dell'indagine; viceversa ci può essere un delitto diciamo modesto per il quale si richiedono complesse indagini. Si pensi, per esempio, al reato di bancarotta fraudolenta, che richiede indagini assai complesse. In questo caso, pur non essendo compreso nell'articolo 275, si renderebbe necessaria una proroga del termine perché non è possibile in 30 giorni espletare le relative indagini.

Credo che il disposto dell'articolo 407, in ordine al quale, in sostanza, si dice che occorre far riferimento alle indagini e investigazioni particolarmente complesse, configuri il criterio più corretto, adeguato e rispondente anche ad esigenze di giustizia. Creeremmo infatti delle grosse ingiustizie se dicessimo, per esempio, che lo scippo deve rientrare tra i reati che necessitano di particolari indagini. Si lasci dunque alla discrezionalità del magistrato l'individuazione, fermo restando che potrà farlo attraverso questa normativa precisa, dei criteri in forza dei quali ritiene che vi siano particolari esigenze.

**PRESIDENTE.** Onorevole Della Valle, la invito a formulare il testo dell'emendamento.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** La formulazione potrebbe essere la seguente: « Quando si procede per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, o per reati per il cui accertamento sono richieste complesse investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, o per reati che richiedono il compimento di atti all'estero »... (Commenti) Ma l'articolo 407 prevede molti casi per cui non è possibile richiamarlo!

**PRESIDENTE.** Si potrebbe allora richiamare l'articolo 407, comma 2, lettere b) e c) del codice di procedura penale. Forse, però, la formulazione risulterebbe più chiara se tali disposizioni venissero ripetute.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ripeto, però, che la lettera b) non parla di reati, bensì di notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni, per cui non è possibile effettuare un semplice richiamo a tale disposizione, ma bisogna ripeterla, in parte modificandola. Nel caso in questione, infatti, dobbiamo necessariamente identificare un tipo di reato per il quale occorrono indagini particolari. Si potrebbe allora parlare di « reati per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati, ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero », stabilendo che quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, ovvero dai reati cui ho testé fatto riferimento, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a) non può avere durata superiore a 30 giorni. È chiaro che si tratta, in sostanza, dei casi previsti dall'articolo 407, però è necessario adeguare la formulazione.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Vorrei chiedere al relatore una precisazione, perché temo di non aver capito.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Ho citato l'esempio del reato di bancarotta, che può presentare una molteplicità di fatti i quali richiedono, pertanto, un'indagine particolarmente complessa. È evidente che se, nel caso concreto, si presenterà un reato di bancarotta piuttosto semplice, non ricorreranno i requisiti richiesti.

**PRESIDENTE.** Certo: si era infatti stabilito, come premessa, di non basarsi sul titolo del reato.

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, ritira l'emendamento Di Lello 12.2, di cui è cofirmataria?

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Vorrei prima qualche ulteriore chiarimento dal relatore. Avevo infatti compreso, dal suo precedente intervento, che l'elencazione delle circostanze previste dall'articolo 407 (casi tipici di particolare complessità delle indagini, chiamiamoli così) non coprisse completamente l'ipotesi in cui si tratti di un solo fatto, ma particolarmente complesso. Il relatore ha fatto l'esempio della bancarotta - assolutamente calzante - ed io cito quello di una concussione in cui si debba accertare se all'estero vi siano depositi bancari transitati attraverso una finanziaria, una società fittizia, e così via. Comprendo l'opportunità di individuare un criterio che ancori in qualche modo il prolungamento dei termini della carcerazione preventiva oltre i 90 giorni, quindi un criterio più preciso e specifico di quanto non sia la generica espressione « eccezionale complessità delle indagini da compiere »; tuttavia chiedo al relatore se non sia possibile fare riferimento a casi in cui « i fatti rendano particolarmente complesse le investigazioni, per la natura del fatto medesimo o per la molteplicità di fatti tra loro collegati, ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini, o perché si tratta di indagini che richiedono il compimento di atti all'estero ». È solo un suggerimento. È probabile che i colleghi non lo trovino soddisfacente, ma io non riesco ad individuare altra soluzione per soddisfare l'esigenza di un criterio che non renda arbitrario il superamento del limite dei 90 giorni da parte del giudice, ma che nello stesso tempo in qualche modo salvaguardi la possibilità che le indagini, per un solo fatto, commesso da un solo soggetto, richiedano una complessità di investigazioni tale da non consentire che vengano esaurite nel termine di 90 giorni. Chiedo quindi una precisazione in tal senso al relatore ed alla sua risposta

subordino la decisione sul ritiro del mio emendamento.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Bisogna però tener presente che una legge, quanto più è specifica, tanto più è imperfetta. Sarebbe allora preferibile parlare di casi in cui siano richieste « complesse investigazioni, anche per la molteplicità di fatti tra loro collegati ».

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Quest'ultima soluzione mi sembra la migliore.

**PUCGIO FORESTIERE.** Non è mia intenzione criticare la proposta, ma desidero ricordare che gli stessi magistrati stanno avanzando una proposta collegata a specifiche ed eccezionali esigenze investigative: noi stiamo invece discutendo un testo che va ben al di là, rischiando di snaturare lo spirito dell'articolo 12 del testo unificato. Mi rendo conto che il riferimento a specifiche ed eccezionali esigenze investigative potrebbe essere troppo generico, ma se aggiungiamo la specificazione di cui si è già parlato in precedenza tale rischio non sussiste più: non vorrei, allora, che finissimo per adottare una disposizione più restrittiva di quanto ci propone la stessa Associazione magistrati.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Dobbiamo però anche renderci conto del fatto che può esistere un reato particolarmente complesso.

**PUCGIO FORESTIERE.** Sì, ma tale esigenza viene salvaguardata introducendo nel testo le specificazioni che lei aveva in precedenza illustrato. Si potrebbe quindi far riferimento ad eccezionali esigenze investigative: il termine « eccezionali », infatti, nel codice ha una valenza ben precisa.

**FRANCESCO BONITO.** Vorrei dire al collega Forestiere che la proposta dell'Associazione nazionale magistrati parte sempre dalla vecchia formulazione dell'articolo 275, comma 3. Non dobbiamo dimenticarlo. Pertanto, le « eccezionali esigenze investigative » valgono per tutti i reati al di

fuori della vecchia formulazione di tale articolo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Della Valle, vorrei che chiarisse qual è la formulazione che, in conclusione, intende proporre.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Rimango fermo alla prima formulazione che ho illustrato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Finocchiaro Fidelbo, ritira l'emendamento Di Lello 12.2, di cui è cofirmataria?

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Sì, presidente, lo ritiro.

**ERNESTO STAJANO.** Signor presidente, mi pare che nei casi formulati dal relatore non vi sia alcun termine.

**RAFFAELE DELLA VALLE, Relatore.** Stiamo ora discutendo di un'altra questione.

**ERNESTO STAJANO.** Lo chiedo perché non avendo di fronte il testo proposto dal relatore questo punto non mi è chiaro.

**SAVERIO LA GRUA.** Ritengo anch'io che la riformulazione prospettata dal relatore non sia del tutto esatta.

**PRESIDENTE.** Data l'ora tarda, propongo che il seguito della discussione del testo unificato degli abbinati progetti di legge sia rinviato a domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 23,10.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1994.*

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**



ALLEGATO 1



**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

**Articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del testo unificato.**

**ART. 8.**

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullità:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato;

d) l'esposizione dei motivi per i quali siano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

f) la data e la sottoscrizione del giudice ».

**ART. 9.**

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».

**ART. 10.**

1. All'articolo 297 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri o in occasione di questi, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. ».

2. All'articolo 297 del codice di procedura penale, al comma 4, le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2 » sono soppresse.

## ART. 11.

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale, al comma 2, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, sono soppresse.

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può - o deve se richiesto - assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

3. All'articolo 503 del codice di procedura penale, al comma 6, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299 comma 3-*ter*, ».

## ART. 12.

1. All'articolo 301 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a) non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-*ter*. La rinnovazione della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della sua scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. ».

ALLEGATO 2



**Progetti di legge in materia di modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (759, 988, 1005, 1007, 1033 e 1203).**

**EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 11 e 12.**

All'articolo 8, comma 1, capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) l'indicazione dei concreti e specifici elementi di fatto da cui sono desunti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari che giustificano la misura, con l'esposizione dei motivi della loro rilevanza, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato ».

8. 5.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

All'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: in concreto la misura disposta con le seguenti: , rispetto alle altre, la misura in concreto disposta.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole da: , nonché fino alle seguenti: soddisfatte con altre misure.

8. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello, Bonito, Scozzari.

All'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato.

8. 1.

Paggini, Ayala.

All'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere dopo le parole: tenuto conto la seguente: anche.

8. 6.

Mattarella, Bindi.

All'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera e), sostituire le parole: agli atti di indagine con le seguenti: alle indagini.

8. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello, Bonito, Scozzari.

All'articolo 8, comma 1, capoverso, lettera e), dopo le parole: dell'articolo 274 aggiungere le seguenti: ; la data di scadenza va fissata anche per le misure cautelari applicate in ordine ai delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, quando risulta sussistere solo la predetta esigenza cautelare.

8. 2.

Simeone, La Grua, Cola, Simonelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nel comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, al termine del primo periodo sono aggiunte le parole: « insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa ».

8. 01.

Fragalà, Broglia.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale le parole: « cinque giorni », sono sostituite dalle seguenti: « quattro giorni », e le parole: « quindici giorni », sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni ».

9. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello, Bonito, Scozzari.

*All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro ore » e le seguenti: « quindici giorni » dalle seguenti: « dieci giorni ».

9. 5.

Saraceni, Di Lello.

*All'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di procedimenti complessi e di contestuale applicazione delle misure a più persone, il giudice, con decreto motivato, può prolungare i termini di cui al comma precedente rispettivamente fino a cinque e a quindici giorni.

9. 6.

Saraceni, Di Lello.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 1.

Elia, Bindi.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 2.

Ayala.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 3.

Simeone, La Grua, Cola, Simionelli.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 7.

Pecoraro Scanio.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 8.

Neri.

*All'articolo 9, sopprimere il comma 2.*

\* 9. 9.

Mirone.

*Sopprimere l'articolo 10.*

10. 1.

Il Governo.

*All'articolo 10, sopprimere il comma 1.*

10. 6.

Neri.

*All'articolo 10, al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: limitatamente fino a: in occasione di questa.*

10. 7.

Fragalà, Broglia.

*All'articolo 10, comma 1, capoverso, sopprimere le parole: o in occasione di questi.*

10. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Bonito, Scozzari.

*All'articolo 10, sopprimere il comma 2.*

\* 10. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello, Bonito, Scozzari.

*All'articolo 10, sopprimere il comma 2.*

\* 10. 5.

Mattarella, Bindi.

*All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 297 del codice di procedura penale, comma 4, le parole "salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2", sono sostituite dalle seguenti "salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2-bis" ».

10. 4.

Finocchiaro Fidelbo, Di Lello, Scermino, Bonito, Scozzari.

*All'articolo 11, sopprimere il comma 1.*

\* 11. 2.

Il Governo.

All'articolo 11, sopprimere il comma 1.

\* 11. 6.

Bonito, Finocchiaro Fidelbo,  
Scozzari.

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero, il quale deve trasmettere tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede ».

11. 4.

Simeone, La Grua, Cola, Simonelli.

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

« 3-ter. Il giudice, prima di provvedere ai sensi del comma 3 può, e deve se richiesto, assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

3-quater. L'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è inammissibile ove non sia fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati dal giudice ».

11. 8.

Saraceni, Di Lello.

All'articolo 11, comma 2, capoverso, sopprimere le parole: o deve se richiesto.

\* 11. 1.

Elia, Bindi.

All'articolo 11, comma 2, capoverso, sopprimere le parole: - o deve se richiesto -.

\* 11. 7.

Scermino, Di Lello, Scozzari.

All'articolo 11, al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: - o deve se richiesto -.

\* 11. 9.

Neri.

All'articolo 11, al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può - o deve se richiesto - con la seguente: deve.

11. 5.

Simeone.

All'articolo 11, al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Mediante l'interrogatorio il giudice valuta esclusivamente se permangono o sono modificate le condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari ».

11. 10.

Fragalà, Broglia.

All'articolo 11, al comma 2, dopo il capoverso 3-ter, aggiungere i seguenti:

« 3-quater. Le misure coercitive ed interdittive sono immediatamente revocate quando, anche in relazione al tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare valutato in rapporto alla personalità dell'imputato, risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 ».

« 3-quinquies. Quando risulta sussistere solo l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274, il giudice fissa, a pena di nullità, la data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere ».

11. 3.

Simeone, La Grua, Cola, Simonelli.

*Sopprimere l'articolo 12.*

12. 2.

Di Lello, Scermino, Finocchiaro  
Fidelbo, Scozzari.

*All'articolo 12, comma 1, capoverso 2-bis sostituire le parole: il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo con le seguenti: le esigenze di cui all'articolo.*

*Conseguentemente sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta; al capoverso 2-ter sostituire la parola: rinnovazione con la seguente: proroga; e la parola: novanta con la seguente: centoventi; le parole: di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato con le seguenti: per i quali la misura era stata disposta.*

12. 4.

Saraceni, Di Lello Finuoli.

*All'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis dopo le parole: non può avere durata supe-*

*riore a trenta giorni aggiungere le seguenti: Tale termine è raddoppiato per i reati che comportano l'assistenza giudiziaria internazionale.*

12. 3.

Pecoraro Scanio.

*All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il comma 1 dell'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 299, commi 2, lettera e), e 3-*quinquies*, non ne è ordinata la rinnovazione.

12. 1.

Simeone, La Grua, Cola, Simo-  
nelli.